

CXXXV.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1873

Presidenza **TORREARSA.**

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Urgenza accordata alle petizioni numeri 4504 e 4505 — Omaggi — Congedi — Domanda del Senatore Menabrea cui risponde il Ministro della Guerra — Schiarimenti forniti dal generale Mezzacapo, Relatore — Istanza del Senatore Trombetta — Riserva del Ministro circa l'indennità da accordarsi agli ufficiali istruttori — Proposta del Ministro sullo specchio numero 4 — Domanda del Senatore Maggiorani sullo specchio N. 13, cui risponde il Ministro — Osservazioni del Ministro e del Relatore allo specchio N. 18 sospeso, ed allo specchio N. 23 — Approvazione dell'articolo 1 e degli specchi annessi — Approvazione degli articoli da 2 a 5 — Aggiunta proposta dal Ministro all'articolo 6, combattuta dal Relatore — Replica del Ministro — Approvazione dell'articolo e dell'aggiunta — Approvazione dell'art. 7 — Nuova redazione dell'art. 8 proposta dal Ministero — Dichiarazioni del Relatore — Osservazioni dei Senatori Gallotti ed Errante, ai quali risponde il Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Borgatti, del Relatore e del Senatore Errante, cui risponde il Ministro delle Finanze — Avvertenze dei Senatori Panattoni e Guicciardi — Spiegazioni del Ministro della Guerra — Appunti del Senatore Casati L. cui risponde il Ministro della Guerra.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il Ministro della Guerra e più tardi intervengono i Ministri della Marina, delle Finanze e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI legge il seguente sunto di petizioni.

« N. 4503. Il Capitolo della Cattedrale di Magliano Sabino, fa istanza perchè sia respinto l'articolo 18, ed esteso alla Diocesi suburbicaria di Sabina l'art. 13 del progetto di legge

per la estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose. »

« 4504. Il Capitolo della Cattedrale di Novara, fa istanza perchè siano soppressi il 4° e 5° comma dell'art. 25 del progetto di legge sulle Corporazioni religiose, o quanto meno sia votato un ordine del giorno che valga a temperare gli effetti dell'accennato articolo. »

« 4505. Il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Piacenza, fa istanza per ottenere l'esonerazione in parte della tassa del 30 0/0, e la modificazione dell'art. 25 del progetto di legge per la estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose. »

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Ho domandato la parola onde pregare il Senato a voler accordare l'urgenza per la petizione n. 4505 testè letta.

PRESIDENTE. Chi ammette l'urgenza che chiede il Senatore Manzoni, si compiaccia di alzarsi. (Approvato.)

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Faccio uguale domanda per la petizione n. 4504 del Capitolo di Novara, pregando il Senato di ammettere anche per questa petizione l'urgenza.

PRESIDENTE. Chi ammette l'urgenza per questa petizione, si alzi.

(Approvato.)

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, del fascicolo del mese di aprile 1872 della seconda serie del *Bollettino industriale del Regno*;

Il direttore generale delle poste italiane, di 12 esemplari dell'*Indicatore postale per corrente anno*;

Il signor Pietro M. Giorgianni, delle sue *Considerazioni sul sensismo*;

I Prefetti di Ancona e di Lecce, degli *Atti di quei Consigli Provinciali del 1872*.

I Senatori Pernati, Lanza di Trabia e San Martino domandano un congedo di 15 giorni e il Senatore Ginori di un mese, per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali della truppa.

PRESIDENTE. Ieri fu chiusa la discussione generale sul progetto di legge per stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali della truppa.

Darò quindi lettura dell'art. 1 per metterlo in discussione.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo primo?

Senatore MENABREA. La domando per fare un'interrogazione al Ministro della Guerra.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Prima che cominci la discussione degli articoli, credo dover rivolgere una domanda all'onorevole Ministro della Guerra.

Il Senato avrà osservato che le ultime disposizioni di questo progetto di legge non sono conformi alle opinioni emesse dalla Commissione; tuttavia, per non ritardare la sua approvazione, la Commissione ha creduto dover limitare le sue modificazioni a cose che direi di lieve importanza, e ciò onde evitare il caso di trovare poi qualche ostacolo nell'altro ramo del Parlamento. Ad ogni modo, prima che vengano in discussione gli articoli del presente progetto di legge, sarebbe opportuno conoscere le opinioni dell'onorevole Ministro della Guerra intorno ai pareri emessi dalla Commissione, e sapere così se il signor Ministro ne accetta i consigli ed i suggerimenti, perchè la sua accettazione lascierebbe la speranza che si potessero in un avvenire più o meno lontano, introdurre nelle leggi militari modificazioni corrispondenti ai pareri della Commissione medesima; ma se egli fosse di contrario avviso, lo pregherei a voler dichiarare i suoi intendimenti a questo riguardo.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Molte fra le osservazioni riportate nella Relazione della Commissione io le approvo, e mi riservo quindi di guardare alla prima occasione, come già ho detto nel seno della Commissione, quale sia il modo migliore per attuarle. Però, per dar vita ai desideri della Commissione, occorrerebbe un apposito progetto di legge, che sarebbe in parte un'aggiunta alle modificazioni portate dalla legge che stiamo ora discutendo.

Vi hanno poi anche nella Relazione dei suggerimenti, cui io non potrei aderire; tale, per esempio, è quello del pagamento in contanti agli ufficiali delle razioni di foraggio da essi non prelevate in natura. Attualmente gli ufficiali di certo grado e di certe armi hanno assegnato un determinato numero di razioni di foraggio variabile a seconda del grado e dell'arma, e possono percepirle o in natura ovvero in danaro in ragione di L. 1 per razione giornaliera. Col nuovo sistema invece sarebbe stabilito che le razioni di foraggio non potrebbero essere prelevate altrimenti che in natura e pel numero di cavalli di servizio che l'ufficiale realmente possiede: ben s'intende, senza oltrepassare mai quel numero di razioni che gli è assegnato in rapporto al suo grado ed arma. Ond'è che, se oggidi un maggior generale,

per esempio, il quale ha diritto a 4 razioni di foraggio, tien solo 3 cavalli e quindi preleva soltanto 3 razioni di foraggio in natura e riscuote la quarta in danaro, quando sarà andata in vigore la nuova legge, egli potrà sempre prelevare le tre razioni per i tre cavalli che ha, ma non più il prezzo della quarta razione.

A questo riguardo, la Commissione ha fatto delle considerazioni giuste, cioè ha osservato che la spesa per il mantenimento dei cavalli non consisteva solo nella razione di foraggio cui provvede lo Stato, ma che occorrono altre spese, e che quindi le razioni che si pagavano in contanti, potevano indennizzare in parte l'ufficiale di coteste spese per la manutenzione del cavallo; essere bensì vero che il progetto di legge provvede in parte a questa maggiore spesa, coll'indennità fissa pei cavalli; ma questa indennità non essere sufficiente.

Io convergo benissimo colla Commissione su ciò, che siffatta indennità sia al disotto del bisogno reale; ed io pure bramerei che invece di fissarla in L. 15, 20 e 25 al mese, la si potesse portare a maggior somma: dacchè so io pure che le spese pel rinnovamento dei cavalli e pel loro mantenimento sono molto superiori a quanto può sopperire quella indennità; ma nelle condizioni finanziarie in cui siamo, non si è potuto fare quanto sarebbe stato desiderabile. In questo senso io accetto la raccomandazione, che cioè in condizioni finanziarie migliori si abbia ad aumentare una tale indennità; ma quanto al ristabilire la razione in contanti, io sarei di parere affatto opposto. È egli giusto infatti che quegli che tiene il numero di cavalli prescritto non abbia verun provento, veruna indennità, ed abbia le spese, mentre quegli che non tiene i cavalli prescritti si intasca le razioni in contanti, come indennità di manutenzione per i cavalli che non ha? È ben vero che nell'insieme vi è un certo compenso; ma questo compenso non è nello stesso individuo: è invece fra due individui, dei quali l'uno tiene i cavalli e l'altro non ne tiene; e così uno ha l'entrata e l'altro ha le spese.

Questo sistema d'altronde fu preso nel passato dalla Francia; ma la Francia sono già alcuni anni che lo ha abbandonato, riconoscendone la sconvenienza. In tutti gli altri paesi poi in generale le razioni di foraggio non si corrispondono che in ragione precisa del nu-

mero dei cavalli che l'ufficiale ha effettivamente.

Concludo impertanto, ripetendo che, se il desiderio della Commissione si limitasse all'aumento dell'indennità fissa pei cavalli, io potrei prendere l'impegno morale di proporne l'aumento tosto che le nostre finanze lo consentiranno, ma che in quanto a mantenere il sistema del pagamento in contanti delle razioni a quelli che non mantengono cavalli, io mi vi opporrei recisamente.

Per gli altri punti, circa ai quali io non entrerei nelle viste della Commissione, sono, più che questioni di fatto, semplici apprezzamenti. Ma in generale ed in fondo, le proposte che fa la Commissione, io le trovo ragionevoli, e non posso che riservarmi di attuarle tosto che sarà possibile averne i mezzi.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Menabrea ha la parola.

Senatore MENABREA. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni che ci ha favorito intorno alle proposte della Commissione. Io non intendeva intavolare una discussione, nè di fare proposte; solo mi pareva opportuno che il Senato conoscesse le opinioni dell'onorevole Ministro, le quali mi piace trovare in massima conformi a quelle espresse dalla Commissione medesima. In quanto alla questione dei cavalli, convergo che non si debbano dar razioni per quelli che non si mantengono; ma sono d'accordo colla Commissione che quel che si accorda pel mantenimento dei cavalli non sia bastante.

Non entro in altri particolari, e prendo atto della promessa fatta dall'onorevole Ministro di tener conto di tutte le proposte fatte dalla Commissione:

Senatore MEZZACAPO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore.* Ho domandato la parola per spiegare un fatto.

Nella Relazione forse non sarà stato spiegato abbastanza chiaro; ma l'idea della Commissione era precisamente, non già di ritornar a dare i foraggi in danari, ma di dire che la cosa diventerà veramente giusta quando si sarà provveduto a tutti gli altri bisogni che sono stati indicati nella Relazione.

Quindi, anche per questo, l'onorevole Ministro pare sia d'accordo con la Commissione, e quindi accetta tutto quello che è detto nella Relazione.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 1 per metterlo ai voti.

« Art. 1. Gli stipendi ed assegnamenti fissi ag'i ufficiali ed alla truppa dell'esercito ed ag'i impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra sono stabiliti dagli specchi annessi alla presente legge. »

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Ho domandato la parola unicamente per fare una rispettosissima preghiera.

Sarò breve, perchè tutto conosco il prezzo degli attuali momenti. Io ho esaminati con molta attenzione e con altrettanto interesse, tutti indistintamente gli specchi, ai quali si riferisce questo articolo primo del progetto, e debbo dire che li ho trovati opportuni, e che li avrei maggiormente approvati, se la mia compiacenza non fosse stata alquanto amareggiata dallo spettro del disavanzo, e dall'annuncio di nuove considerevoli imposte, che, come larve, si aggirano intorno a cotesti progetti di maggiori spese. Però debbo confessare che più particolarmente mi sono arrestato sul secondo e sul decimo ottavo, inquantochè essi riflettono un'amministrazione che sempre mi sta a cuore, e della quale ho potuto conoscere da vicino i pregi e i servizi eminenti resi allo Stato, comunque non abbastanza apprezzati.

Era omai tempo che fosse migliorata la condizione degli ufficiali del pubblico Ministero militare e delle segreterie; miglioramento che mi limiterò a dire assai meritato, e non sicuramente esagerato.

Era omai tempo del pari, che venisse restituita agli alti funzionari del tribunale supremo di Guerra e Marina, l'annua indennità di carica, di cui furono privati, e che la Commissione del Senato vorrebbe anzi notevolmente aumentata, sebbene non abbia fatta analoga proposta. Ma per quanto io abbia sfogliato questi capitoli, e per quanto attentamente li abbia esaminati, debbo dire che non vi ho trovato ciò ch'io cercava. Onorevole Ministro della Guerra, qui vi è una lacuna. Non si è pensato ad una eletta schiera di funzionari che costituiscono un elemento importantissimo della giustizia militare; non si è pensato agli ufficiali istruttori.

Ho detto male; gli ufficiali istruttori non furono precisamente dimenticati, no: l'onorevole Ministro della Guerra, che nulla dimentica, aveva pure proposto un'annua indennità di ca-

rica in favore di quei benemeriti ufficiali dell'esercito che lasciano temporaneamente una vita faticosa e nomade sì, ma vita svariata, vita briosa e brillante, per seppellirsi sotto una mole di processi penali e passare lunghe ore del giorno tra le squallide mura di un carcere.

L'onorevole Ministro della Guerra, che nulla dimentica, nel suo disegno di legge che presentava il 15 gennaio 1872 all'altro ramo del Parlamento, e che ho qui sott'occhio, proponeva che fosse ristabilita in favore degli ufficiali istruttori quella indennità di carica, che era stata loro accordata nell'impianto dei Tribunali militari con Decreto Reale del 27 novembre 1859.

Se non che la Giunta dell'altro ramo del Parlamento, premessa una Relazione, che conviene dire, è un vero monumento di sapienza, di erudizione, di precisione, di storia, gettò fatalmente la falce sullo specchio N. 18, che comprendeva tutta l'Amministrazione della giustizia militare, il corpo giudicante, gli ufficiali del pubblico Ministero, gli ufficiali istruttori, i segretari, e sostituiti segretari, tutto insomma il personale dell'Amministrazione; gettò, dico, la falce su questo capitolo, non però per distruggere, ma per darvi altro ordine, altro assetto, e diffalcandone il corpo giudicante, il generale presidente, i giudici effettivi, i giudici supplenti, li trasportò nello specchio secondo coi presidenti dei comitati, coi comandanti delle divisioni, comandanti territoriali e con altre autorità militari; e portò via con essi la colonna delle indennità; giacchè nessuno ignora che i i giudici del Tribunale supremo di Guerra non ricevono per quelle attribuzioni che un'annua indennità conservando ciascuno lo stipendio della carica rispettiva.

Ma siccome, onorevoli Signori, difficilmente avviene, che si possa fare un traslocamento senza che si smarrisca qualche cosa per via, e per lo più si smarriscono sempre le cose le più piccole, le cose meno visibili, meno apparenti, ne succedette che in questa traslocazione scomparve intieramente l'indennità di carica, proposta dall'onorevole Ministro e giustamente proposta per gli ufficiali istruttori, della quale non si disse più verbo, nè nella relazione, nè alla discussione pubblica; cosicchè il progetto votato dalla Camera elettiva, è venuto al Senato senz'chè appaia la benchè menoma traccia d'indennità

di carica, proposta in favore di quei distinti ufficiali della giustizia militare.

Mi perdoni il Senato, mi perdoni l'onorevole Ministro della Guerra se io attribuisco questa scomparsa ad una pura fatalità, giacchè non è probabile che si cancelli, che si sopprima una disposizione, cotanto vitale per una classe di funzionari, senza che si dica una sola parola, che giustifichi la soppressione a conforto od appagamento degli interessati.

Ho detto che la proposta Ministeriale non tendeva che a ristabilire la indennità di carica stata accordata agli ufficiali istruttori col Regio Decreto del 27 novembre 1859.

Ora devo aggiungere, che questa indennità fu loro conservata con vari successivi Decreti, per i quali venivano modificati i quadri, e ciò per circa dieci anni, infino a che, essendosi creduto necessario per le imperiose esigenze della finanza di sopprimere alcune di queste indennità e fra le altre anche quelle dei giudici del Tribunale supremo di guerra, fu anche soppressa col Regio Decreto del 25 gennaio 1870, la indennità accordata agli ufficiali istruttori.

Si è tuttavia stabilito nello stesso R. Decreto, a riguardo degli ufficiali istruttori, ch'essa sarebbe stata conservata a quelli che si trovavano allora in impiego in fino a che fossero promossi ad un grado o ad una classe superiore; la qual cosa ha fatto sì che quelli tra gli ufficiali istruttori, che erano capitani di seconda classe, dovettero perdere la indennità di 800 franchi, passando dalla seconda alla prima classe, per acquistarne trecento.

Si è fatto egregiamente bene, si è provveduto alla dignità del supremo Tribunale di guerra e marina restituendo ai giudici, tanto effettivi come supplenti, la indennità di cui erano stati privati congiuntamente agli ufficiali istruttori; ma poichè tutte quelle indennità erano cadute insieme per uno stesso medesimo motivo, parmi conforme a giustizia ch'esse debbano insieme rivivere senza distinzione tra le grandi e le piccole.

Gli ufficiali istruttori hanno dalla legge un incarico, la cui importanza non è forse abbastanza conosciuta; perocchè ancora mi pesano al cuore certi concetti che sono stati espressi in altra relazione della stessa Commissione, ove quell'impiego si considera ben più come mezzo di sottrarsi ai disagi del servizio attivo, che come un impiego faticoso ed importantissimo.

L'onorevole Ministro della Guerra non ignora che per essere ufficiale istruttore bisogna superare un esame piuttosto difficile. Ciò venne stabilito col R. Decreto del 30 maggio 1863; secondo il quale nessuno può essere chiamato a quell'impiego, se non ha date prove della necessaria capacità in apposito esperimento scritto e verbale. Gli stessi giudici istruttori presso i Tribunali ordinari, quantunque non siano soggetti ad esame per quelle attribuzioni, pure hanno dalla legge una indennità di 400 franchi; tanto è vero che le fatiche dell'istruzione penale e l'atmosfera delle carceri, furono sempre valutate come sacrifici assai gravi.

Si deve inoltre notare che mentre gli ufficiali istruttori perdono i vantaggi del reggimento, quali sono gli alloggi nei quartieri, od a carico dei Municipi, mensa in comune, soprassoldi di distaccamento, vanno poi incontro a molto maggiori spese; bastando l'accennare all'acquisto di libri e periodici legali, e soprattutto alle spese di trasporto per l'ordinaria distanza dall'ufficio delle caserme, degli ospedali, ed altri stabilimenti penali, ove debbono trasferirsi per ragione delle loro funzioni, giacchè tutti sanno che la legge non accorda indennità di trasferta, se non si tratti di distanza che superi i cinque chilometri.

Nè si creda, che sia cosa facile il disimpegno delle funzioni di ufficiale istruttore; esse richiedono profondi studii in materia penale; ed io, che ebbi l'onore di presiedere alla Commissione degli esami ho avuto occasione di notare distinte capacità, distintissimi ingegni, talchè mi sono tenuto in obbligo di riferirne nel modo il più favorevole al Ministero della Guerra, non senza aggiungervi i più franchi pronostici per quella istituzione. In effetto non mi ricordo di aver avuto motivo d'indirizzare un rimprovero ad alcuno tra gli ufficiali istruttori.

D'altronde poi la mia preghiera non importa un grave aumento di spesa; gli ufficiali istruttori compresi i semplici sostituti, non sono forse in maggior numero di diciotto. Adottandosi la proposta, che l'onorevole Ministro della Guerra faceva all'altro ramo del Parlamento, non si tratterebbe che di ristabilire le quattro Categorie, stabilite dal mentovato Regio Decreto del 27 novembre 1859, vale a dire lire 800 e 700 per gli ufficiali istruttori, 500 e 400 per i sostituti; cosicchè non parmi che sia questa

N. 2.

Specchio delle indennità di carica e di comando.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEI COMANDI		S O M M A annua assegnata
Presidente del Comitato di Stato maggior generale		8,000
Comandante generale		7,200
Presidenti dei Comitati delle armi di linea, d'artiglieria e genio e dei reali carabinieri		3,600
Comandante di divisione territoriale, attiva o d'istruzione.		3,600
Presidente del tribunale supremo di guerra e marina		2,400
Comandante del corpo di stato se tenente maggiore, comandante della scuola di guerra, della scuola di applicazione di artiglieria e genio, dell'accademia militare, della scuola militare, membro di comitato, segretario generale o direttore generale al Ministero della guerra, direttore dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità.		3,600
Presidente del Comitato di sanità militare e giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina		1,200
Comandante territoriale d'artiglieria o genio, comandante di brigata di fanteria o di cavalleria, direttore dell'istituto topografico, comandante in secondo del corpo di stato maggiore, comandante di presidio (nominato tale con regio decreto) maggior generale comandante di una legione di carabinieri reali.		1,200
Ufficiale superiore reggente una divisione al Ministero della Guerra.		900

una spesa che debba trattenerne il Senato ed il Governo dall'accogliere la mia preghiera.

Si è infatti una preghiera, non una proposta, che io rivolgo al Senato, all'onorevole Ministro della Guerra, ed alla Commissione; e mentre ho molta fiducia nell'onorevole Ministro, confido pure che la Commissione non vorrà darmi un rifiuto, vedendo specialmente che ne fanno parte due uomini insigni, i quali possono conoscere quale sia l'ingegno, il lavoro e l'abnegazione degli ufficiali istruttori, l'onorevole Senatore Pastore già Presidente, e l'onorevole Senatore Durando che presiede ora con tanto splendore al Tribunale supremo di guerra e marina.

PRESIDENTE. Parendomi che la discussione si svolgerà in sede più opportuna in occasione della discussione degli specchi, io proporrei di mettere prima ai voti l'articolo, e poi procedere alla votazione degli specchi.

Senatore MEZZACAPO. Io crederei più opportuno di votare prima gli specchi uno ad uno, e poi votare l'articolo.

PRESIDENTE. Allora, se il Senato non ha nulla in contrario, darò lettura dei singoli specchi e se nessuno domanda la parola s'intenderanno approvati.

N. 1.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali generali.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Indennità		Indennità annua personale
		Numero delle razioni giornaliere di foraggio	mensile cavalli	
Generale d'esercito	15,000	6	50	3,000
Tenente generale	12,000	5	50	»
Maggior generale	9,000	4	50	»

Annotazione. — I tenenti generali comandanti generali hanno diritto a 6 razioni di foraggio.

I maggiori generali comandanti di divisione e i comandanti di brigata di cavalleria hanno diritto a 5 razioni di foraggio.

(Approvato.)

Segue Specchio delle indennità di carica e di comando.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEI COMANDI	S O M M A annua assegnata
Comandante di un reggimento di fanteria, bersaglieri, cavalleria, artiglieria, genio, di distretto o di una legione di carabinieri, direttore di artiglieria o genio, direttore dell'ufficio di personali vari, comandante della scuola normale di fanteria comandante della scuola normale di cavalleria, comandante del corpo veterani e invalidi, comandante di un battaglione d'istruzione, comandante di battaglione di disciplina e comandante della reclusione militare, direttore di sanità militare, direttore di commissariato militare, colonello presso un comitato o un comando, ufficiale superiore reggente una sezione al Ministero della Guerra od un'altro ufficio centrale o un posto speciale presso un comitato od una scuola militare, direttore dell'opificio di arredi militari, direttore della farmacia centrale militare, direttore di magazzino centrale militare	600

Lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Leggo ora lo specchio numero 3.

N. 2.
Specchio delle indennità di carica e di comando.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEI COMANDI	S O M M A annua assegnata
Presidente del Comitato di Stato maggiore generale	8,000
Comandante generale	7,200
Presidenti dei Comitati delle armi di linea, d'artiglieria e genio e dei reali carabinieri	3,600
Comandante di divisione territoriale, attiva o d'istruzione	3,600
Presidente del tribunale supremo di guerra e marina	2,400
Presidente del corpo di stato maggiore, comandante della scuola di guerra, della scuola di applicazione di artiglieria e genio, dell'accademia militare, della scuola militare, membro di comitato, segretario generale o direttore generale al Ministero della guerra, direttore dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità.	3,600
Presidente del Comitato di sanità militare e giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina	1,200
Comandante territoriale d'artiglieria o genio, comandante di brigata di fanteria o cavalleria, direttore dell'istituto topografico, comandante in secondo del corpo di stato maggiore, comandante di presidio (nominato tale con regio decreto)	1,200
Ufficiale superiore reggente una divisione al Ministero della Guerra	900
Giudici supplenti (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina	800

N. 4.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Colonnello	7000	400	4	25
Tenente colonnello .	5300	300	3	25
Maggiore	4300	300	3	25
Capitano	3100	180	3	25
Tenente	2200	120	2	25

Annotazione — Agli ufficiali applicati al Corpo di Stato Maggiore spettano gli assegnamenti stabiliti per rispettivo grado nell'arma cui appartengono.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. La sola differenza che vi è fra la proposta del Ministero già votata dall'altro ramo del Parlamento e quella della Commissione del Senato sta appunto nell'ultima parola dell'annotazione in calce dello specchio. Quella del Ministero dice: « Agli ufficiali applicati al Corpo di Stato Maggiore spettano gli assegnamenti stabiliti per rispettivo grado nella fanteria di linea. » Invece la Commissione proporrebbe di terminare l'annotazione col dire « nell'arma cui appartengono. »

La dizione sarebbe inesatta, perchè veramente bisognerebbe dire « nell'arma dalla quale provengono. » Io potrei interpretare, che l'arma cui appartengono sia quella di fanteria e dar loro la paga di fanteria e non quella di cavalleria; ma siccome non vorrei creare equivoci, così pregherei il Senato di ristabilire la dizione del Ministero, cioè che tutti gli ufficiali applicati allo stato mag-

N. 3.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali componenti le Case militari del Re e dei Reali Principi.

Gli aiutanti di campo e gli ufficiali di ordinanza di Sua Maestà e dei Reali Principi, hanno diritto, a qualunque arma appartengano, agli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali di cavalleria di ugual grado.

Al primo aiutante di campo di Sua Maestà, se anche maggior generale, competono sei razioni di foraggio.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Bisognerebbe ristabilire in questo specchio le parole: « e cinque ai maggiori generali aiutanti di campo »

La Commissione aveva levato quest'inciso credendo che tutti gli ufficiali di cavalleria avessero cinque razioni di foraggio; ma gli ufficiali superiori di cavalleria, che non sono comandanti di brigata, non avrebbero sei razioni; quindi proponiamo di ritornare alla redazione dello specchio come fu proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Lo specchio allora sarebbe modificato come segue: « Gli aiutanti di campo e gli ufficiali di ordinanza di Sua Maestà e dei Reali Principi, hanno diritto, a qualunque arma appartengano, agli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali di cavalleria di ugual grado.

» Al primo aiutante di campo di Sua Maestà, anche se maggior generale, competono sei razioni di foraggio, e cinque ai maggiori generali aiutanti di campo. »

Se nessuno fa osservazione, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora lo specchio numero 4.

Chi approva lo specchio N. 4, si alzi.
(Approvato.)

N. 5.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali appartenenti all'artiglieria ed al genio.

GRADI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio			Indennità mensile cavalli
			Stato maggiore delle armi d'artiglieria e genio Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	Reggimenti d'artiglieria da campagna dell'artiglieria e del genio Compagnie pontieri	Reggimenti di artiglieria da fortezza e del genio Compagnie operai e veterani di artiglieria	
Colonnello	7000	400	2	4	3	20
Tenente colonnello	5300	300	2	3	2	20
Maggiore	4300	300	2	3	2	20
Capitano	3100	180	1	2	1	20
Tenente	2200	120	»	2	»	20(1)
Sottotenente	2000	120	»	2	»	20(1)

Annotazioni. — (1) Per quelli ai quali sono assegnate razioni di foraggio. Id. (2)

(Approvato.)

giore abbiano paga di fanteria. Sono ufficiali che fanno tutti lo stesso servizio.

Si sa che questi posti sono semisedentari, e che devono esser coperti da ufficiali intelligenti; ma, generalmente, si destinano alle Divisioni ed ai Comandi territoriali, ufficiali che sono meno adatti al servizio attivo, e sarebbe strano invero che nello stesso ufficio si trovasse un capitano di fanteria con una paga, ed uno di cavalleria con una paga diversa e con razioni di foraggio e con indennità cavalli. Attualmente e da più anni è stabilito che gli ufficiali applicati abbiano paga di fanteria; e ciò è giusto e non troverei ragione ad ammettere un diverso principio.

Pregherei dunque la Commissione di accettare il ritorno alla redazione primitiva del Ministero.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Leggo adunque lo specchio numero 4 proposto dal Ministero:

N. 4.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Colonnello	7000	400	4	25
Tenente colonnello . .	5300	300	3	25
Maggiore	4300	300	3	25
Capitano	3100	180	3	25
Tenente	2200	120	2	25

Annotazione. — Agli ufficiali applicati al Corpo di Stato Maggiore spettano gli assegnamenti stabiliti per il rispettivo grado nella fanteria di linea.

N. 6.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Colonnello	6600	400	3	15
Tenente colonnello	5000	300	2	15
Maggiore	4000	300	2	15
Capitano	2800	180	»	»
Tenente	2000	120	»	»
Sottotenente	1800	120	»	»

Annotazione — All'aiutante maggiore in 1° spetta una razione giornaliera di foraggio e la relativa indennità cavalli di L. 15 mensili.
 Agli ufficiali di fanteria nominati aiutanti di campo sono accordate due razioni giornaliere di foraggio e la indennità di L. 50 mensili.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Domando la parola.
 PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Nelle annotazioni è sfuggito un errore di stampa. Nel primo paragrafo si dovrà dire: « all'aiutante maggiore spetta una razione ecc. » togliendo le parole *in 1°*.
 PRESIDENTE. Si dirà dunque: « all' aiutante maggiore spetta una razione giornaliera... ecc. » il rimanente secondo il testo; non si tratta

che di togliere le parole *in 1°*, giusta la correzione della Commissione.

Chi approva lo specchio N. 6 così modificato, si alzi.
 (Approvato.)

N. 7.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali dei distretti militari, delle fortezze, delle compagnie di disciplina e di quelli addetti alla reclusione militare.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado od impiego
Colonnello	6600	400
Tenente colonnello	5000	300
Maggiore	4000	300
Capitano	2800	180
Tenente	2000	120
Sottotenente	1800	120

Annotazione — L'ufficiale superiore di distretto che tenga un cavallo, ha diritto ad una razione di foraggio, e all'indennità mensile cavalli di lire 15.

Chi approva questo specchio, sorga.
 (Approvato.)

N. 9.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali appartenenti all'arma di cavalleria.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado od impiego	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Colonnello . . .	7000	400	4	25
Tenente colonnello	5300	300	3	25
Maggiore . . .	4300	300	3	25
Capitano . . .	3100	180	3	25
Tenente . . .	2200	120	2	25
Sottotenente . .	2000	120	2	25

(Approvato.)

N. 8.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali appartenenti ai reggimenti bersaglieri ed alle compagnie Alpine.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado od impiego	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Colonnello . . .	6600	400	3	15
Tenente colonnello	5000	300	2	15
Maggiore . . .	4000	300	2	15
Capitano . . .	2800	180	1	15
Tenente . . .	2000	120	»	»
Sottotenente . .	1800	120	»	»

Annotazione — Agli ufficiali bersaglieri nominati aiutanti di campo sono accordate due razioni giornaliere di foraggio e la indennità mensile cavalli di lire 50.

Agli aiutanti maggiori spetta una razione giornaliera di foraggio, e la indennità cavalli di L. 15 mensili.

(Approvato.)

N. 11.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali in servizio sedentario. (Corpo veterani ed invalidi.)

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado
Colonnello	6600	400
Tenente colonnello	5000	300
Maggiore	4000	300
Capitano	2800	180
Tenente	2000	120
Sottotenente	1800	120

(Approvato.)

N. 10.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali dei carabinieri reali.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli	Indennità per servizio nell'arma
Colonnello.	7000	400	3	25	1800
Tenente colonnello	5300	300	3	25	1800
Maggiore.	4300	300	3	25	1600
Capitano	3100	180	2	25	1200
Tenente	2200	120	2	25	900
Sottotenente.	2000	120	2	25	600

(Approvato.)

N. 13.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali medici.

GRADI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Maggior generale medico	9000	»	4	50
Colonnello medico	7000	400	2	15
Tenente colonn. id.	5300	800	2	15
Maggiore id.	4300	300	2	15
Capitano id.	3100	180	1	15
Tenente id.	2200	120	»	»
Sottotenente id.	2000	120	»	»

N. 12.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale militare e civile negli istituti militari.

GRADI	Stipendio annuo	Aumento dopo ogni sessennio passato nello stesso grado od impiego	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli	Soprasoldo fisso
Ufficiale di governo	del grado ed arma	del grado ed arma	del grado ed arma	del arma	»
Ufficiale professore	id.	id.	id.	id.	800
Ufficiale professore aggiunto	id.	id.	id.	id.	500
Ufficiale contabile	del grado	id.	»	»	»
Professore di lettere e di scienze	Classi				
	1 ^a	4000			
	2 ^a	3500			
	3 ^a	3000			
Prof. aggiunto di lettere e scienze	1 ^a	2500			
	2 ^a	2000			
Professore di disegno e maestro .	1 ^a	3000			
	2 ^a	2500			
	3 ^a	2000			
Professore aggiunto di disegno o sotto-maestro . .	1 ^a	1500			
	2 ^a	1000			

(Approvato.)

Senatore MAGGIORANI. Domando lo parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Veggo che al tenente e al sottotenente non è assegnato il cavallo. Pregherei l'onorevole signor Ministro di riflettere che i medici sono uomini di scienza, e comunque vestano l'uniforme, anzi si onorino dell'uniforme militare, non possono e non devono sopportare le fatiche militari, non devono, dico, perchè l'esaurimento del corpo va a danno della mente (vediamo che gli antichi artisti ci hanno rappresentato Ercole colla testa piccola).

Se il tenente e il sottotenente devono seguire il loro corpo nella marcia, può accadere che anche durante la marcia un soldato si ferisca, per esempio, in una caduta; allora succederà che uno di questi signori medici, dovrà rimanere per istrada a curarlo e dovrà poi correre appresso al corpo. Questo non mi pare decoroso non solo, ma mi pare eziandio dannoso; perchè giunto finalmente, per esempio, alla tappa, ci saranno forse altri che avranno bisogno dell'opera del medico, e se questi sarà stanco, non potrà certamente prestarla. Sicchè mi pare che, sotto ogni rapporto, l'accordare anche al medico tenente e sottotenente il cavallo, sarebbe opera non solo conveniente ma anche utile all'esercito: non conosco la storia dei fatti, ma questa è la mia opinione. Non intendo però di fare proposte; rivolgo soltanto la preghiera al signor Ministro che esamini questo argomento e ne dia il suo giudizio.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Questa questione non è nuova: essa fu già lungamente esaminata, e se si è stabilito di dare la razione di foraggio, e quindi la facoltà di tenere il cavallo e di servirsene soltanto ai medici di reggimento, egli è perchè essi sono in generale più attempati, e non è conveniente che si stanchino troppo nelle marcie.

In quanto ai medici di battaglione, essendo per la più gran parte giovani ancora e nelle stesse condizioni di tutti gli altri ufficiali subalterni, si è deciso di non dare loro per ora la razione di foraggio, giacchè ciò porterebbe un aumento di spesa non indifferente.

I medici di battaglione sono 300 circa ed altrettanti sarebbero i cavalli che occorrerebbe aumentare; ora, la spesa che il Governo sop-

porta per l'assegnazione di un cavallo essendo di circa 550 lire all'anno, ossia 360 lire per la razione foraggio, e lire 15 per l'indennità mensile, se si moltiplica questa somma per il numero dei medici di battaglione, si trova che la spesa ascenderebbe ai 165 o 170 mila lire; e di fronte ad un aumento simile, noi abbiamo dovuto arrestarci. Si noti che per il passato nessun medico aveva razioni di foraggio, nè facoltà di tenere cavallo in tempo di pace. Ora, si è creduto di accordarlo agli ufficiali del genio e di artiglieria dal capitano in su, ma una eguale concessione non si è potuta estendere agli ufficiali subalterni; e se si accordasse il cavallo ai medici subalterni, bisognerebbe accordarlo anche agli ufficiali di grado corrispondente del genio e dell'artiglieria, e sarebbe una grave spesa.

In avvenire potremo forse anche andare più in là, perchè tra le cose desiderabili vi sarebbe anche quella di accordare il cavallo ai capitani di fanteria, tanto più adesso che le compagnie sono molto ingrossate pel tempo di guerra, ed anche avuto riguardo che i capitani in generale sono nei 35, 40 o 45 anni di età, e quindi più difficilmente possono seguire le marcie delle truppe che sono composte del fiore della gioventù. Sarebbe quindi molto utile per i capitani di poter fare il loro servizio a cavallo; ma non abbiamo potuto ancora arrivare a ciò. Col tempo, quando le condizioni finanziarie saranno più prospere, potremo portare un nuovo aumento al relativo capitolo del bilancio della guerra.

Ritenga dunque l'onorevole Maggiorani che in questo progetto, in quanto alle razioni dei cavalli, si è già fatto molto; ma stando agli attuali mezzi finanziari non si può far di più, e non credo, ripeto che sia necessario accordare il cavallo ai medici subalterni, che sono tutti giovani nel vigore degli anni, e possono benissimo sopportare le marcie insieme coi soldati, i quali sono sopraccaricati dallo zaino.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo specchio N. 13.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

N. 15.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali del commissariato militare.

GRADI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Colonn. commissario	6600	400	2	15
Tenen. colonnello id.	5000	300	2	15
Maggiore id.	4000	300	2	15
Capitano id.	2800	180	»	»
Tenente id.	2000	120	»	»
Sottotenente id.	1800	120	»	»

(Approvato.)

N. 14.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali veterinari.

GRADI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Tenente colonnello veterinario	5000	300	2	15
Maggiore veterinario	4000	300	2	15
Capitano id.	2800	180	»	»
Tenente id.	2000	120	»	»
Sottotenente id.	1800	120	»	»

(Approvato.)

N. 18.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale del tribunale supremo di guerra e dei tribunali militari.

GRADI OD IMPIEGHI		Stipendio annuo
Avvocato generale	12000
Sostituto avvocato generale	di 1 ^a classe.	8000
	di 2 ^a classe.	7000
Avvocato fiscale	di 1 ^a classe.	6000
	di 2 ^a classe.	5000
	di 3 ^a classe.	4000
Sostituto avvocato fiscale	di 1 ^a classe.	3500
	di 2 ^a classe.	3000
	di 3 ^a classe.	2500
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori	Assegnamenti del grado ed arma
Segretari principali	di 1 ^a classe.	4500
	di 2 ^a classe.	4000
Segretari.	di 1 ^a classe.	3500
	di 2 ^a classe.	3000
Sostituti segretari	di 3 ^a classe.	2500
	2000
Sostituti segretari aggiunti	1500

N. 16.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali contabili.

GRADI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado
Tenente colonnello contabile	5000	300
Maggiore	4000	300
Capitano	2800	180
Tenente	2000	120
Sottotenente	1800	120

(Approvato.)

N. 17.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali della milizia provinciale.

1. L'ufficiale della milizia provinciale di qualunque grado riceve l'indennità di lire 200 per ogni anno che rimane inserito nei ruoli della milizia.
2. È escluso da questa indennità l'ufficiale della milizia proveniente dai volontari di un anno.

(Approvato.)

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Tenendo conto della proposta fatta dall'onorevole Senatore Trombetta, prego di rimandare la votazione di questo specchio ad un'altra seduta; intanto io studierò il modo di poter assegnare agli ufficiali istruttori un'indennità, della quale mi riservo di far conoscere la misura che crederò più conveniente.

A questo proposito però debbo dichiarare al Senato che veramente io non potrei accettare la variante introdotta dalla Commissione.

Secondo il progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento, gli ufficiali istruttori e gli ufficiali sostituiti istruttori hanno la paga assegnata agli ufficiali di egual grado nell'arma di fanteria.

Invece, secondo il progetto della Commissione del Senato, agli ufficiali istruttori e sostituiti istruttori sarebbe assegnato lo stipendio annuo del *grado* e dell'*arma* dalla quale provengono, così che agli ufficiali provenienti dall'artiglieria, dal genio e dalla cavalleria verrebbe conservata la paga che spetta agli ufficiali di esse armi.

Ora, ciò a me sembra che non sia molto equo. Si potrà a questi ufficiali concedere una indennità, un supplemento di paga; ma non credo ammissibile che per lo stesso impiego si abbiano paghe diverse, come non credo che un ufficiale di cavalleria o di artiglieria, mentre è istruttore, debba ricevere l'indennità mensile cavalli, quando presta lo stesso servizio di un ufficiale di fanteria.

Un ufficiale istruttore dura in tal carica parecchi anni; e vi furono dei sottotenenti che raggiunsero il grado di capitano senza mai aver cessato di essere istruttori presso i tribunali militari. Non è quindi giusto che un ufficiale di cavalleria che copre quella carica per 8, 10 ed anche per 15 anni abbia a conservare per un sì lungo periodo d'anni la paga e gli speciali assegnamenti di quell'arma in confronto di un ufficiale di fanteria che godrebbe minori vantaggi.

Trovo assai più giusto che tutti gli ufficiali istruttori e sostituiti istruttori abbiano la stessa paga accresciuta anche di un supplemento o d'una speciale indennità, con che questa sia eguale per tutti.

Perciò prego la Commissione di voler abbandonare la sua proposta, lasciando a tutti questi

ufficiali la paga dell'arma di fanteria, salvo a concedergli poi un assegno annuo eguale per tutti.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Vorrei chiedere all'onorevole Ministro della Guerra una dilucidazione; gli ufficiali istruttori cessano di appartenere all'arma dalla quale provengono? Quando un ufficiale è incaricato di questa speciale funzione entra in un nuovo corpo? Mi pare che no, essi continuano ad appartenere all'arma della quale fan parte: ora, è contro ogni regola militare che un ufficiale, per esempio, di cavalleria senza cessare di appartenere all'arma, solo perchè riceve una commissione (che per lunga che sia non cangia nè la posizione degli ufficiali, nè la natura della commissione) cessa dal ricevere la paga dell'arma cui appartiene per prendere quella assegnata ad un'altra arma di cui non fa parte.

Ciò, ripeto, è una derogazione alla regola ordinaria; perchè deve un ufficiale di cavalleria ricevere gli assegnamenti di fanteria? Tuttavia, sebbene la Commissione, per le esposte ragioni dovrebbe insistere, non crede di dover prolungare la discussione e far perdere al Senato un tempo prezioso per così poco; e se il Ministro insiste, la Commissione non crede che valga la pena di fare lo stesso.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Gli ufficiali istruttori conservano l'uniforme dell'arma cui appartengono, e possono rientrare nell'arma da cui provengono, come fanno gli ufficiali applicati al Corpo di stato maggiore.

Se il loro ufficio durasse pochi mesi, meno male; ma è un ufficio che essi possono coprire per 10 o 15 anni, facendo sempre lo stesso servizio nelle stesse condizioni. Con tutto ciò, secondo la proposta della Commissione, essi dovrebbero avere uno stipendio diverso. Trattandosi d'un capitano di cavalleria effettivo al reggimento, tutti capiscono che questi deve essere più pagato che quello di fanteria; così pure, se l'ufficiale di artiglieria è meglio pagato, la differenza è giustificata da molti motivi; ma non si potrebbe capire perchè mai un ufficiale istruttore debba essere pagato diversamente dall'altro. Se fosse comandato, sarebbe un altro affare; allora egli non cessa di far parte del

N. 20.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale dei ragionieri dell'artiglieria e del genio.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo
Ragioniere e ragioniere geometra capo	4000
Ragioniere e ragioniere geometra principale { di 1 ^a classe di 2 ^a classe	3500 3000
Ragioniere e ragioniere geometra { di 1 ^a classe di 2 ^a classe	2500 2000
Aiutante ragioniere ed aiutante ragioniere geometra	1500

(Approvato.)

Corpo e continua a godere della paga ed altri vantaggi stabiliti pel Corpo in cui è effettivo.

Ma quelli che passano definitivamente istruttori, rimangono tali più e più anni. E non sarebbe strano che un istruttore conservasse le razioni di foraggio, e l'indennità cavalli, e la paga di cavalleria per 15 anni, mentre quello di fanteria che pure fa lo stesso servizio di istruttore non ha niente di tutto ciò?

D'altronde, veramente ufficiali di cavalleria che accettino di passare istruttori ve ne sono pochi; generalmente quelli di cavalleria non accettano; e non conservando loro la paga di cavalleria, non ci va più nessuno, ed è meglio così.

PRESIDENTE. Se nessuno più chiede la parola, si passerà allo specchio N. 19.

N. 19.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale farmaceutico militare.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo
Chimico farmacista ispettore	5000
Farmacista direttore	4000
Farmacista capo	3000
Farmacista	2500
Sotto-farmacista	2000
Id. aggiunto	1500

(Approvato.)

N. 22.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale tecnico dell'istituto topografico militare.

GRADI OD IMPIEGHI		STIPENDIO annuo
Ingegnere geografo capo		6 000
Ingegnere geografo principale	di 1 ^a classe	5 000
	di 2 ^a classe	4 000
Ingegnere geografo	di 1 ^a classe	3 500
	di 2 ^a classe	3 000
Ingegnere aiutante geografo	di 1 ^a classe	2 500
	di 2 ^a classe	2 000
Aiutante calcolatore	di 1 ^a classe	2 000
	di 2 ^a classe	1 500
Topografo capo	di 3 ^a classe	1 200
	5 000
	4 000
Topografo principale	di 1 ^a classe	4 000
	di 2 ^a classe	3 500
Topografo	di 1 ^a classe	3 000
	di 2 ^a classe	2 500
Aiutante topografo	di 1 ^a classe	2 000
	di 2 ^a classe	1 500
Allievo topografo		1 200

(Approvato.)

N. 21.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale dei capi-tecnici d'artiglieria e genio.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	
1 ^a classe	4 000	
Capo tecnico principale	2 ^a classe	3 500
	3 ^a classe	3 000
	1 ^a classe	2 500
Capo tecnico	2 ^a classe	2 000
	1 500
Sotto-capo tecnico		

(Approvato.)

N. 23.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli scrivani locali e per gli assistenti locali del genio militare.

GRADI OD IMPIEGHI		STIPENDIO annuo
Scrivano locale di 1 ^a classe	.	1 400
Id. di 2 ^a classe	.	1 200
Id. di 3 ^a classe	.	1 000
Assistente locale del genio di 1 ^a classe	.	1 600
Id. di 2 ^a classe	.	1 400
Id. di 3 ^a classe	.	1 200

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. In questo specchio la Commissione avrebbe proposta una variante, la quale consiste nel ridurre da quattro a tre, togliendo l'ultima, le classi tanto degli scrivani locali quanto degli assistenti del genio.

Nel progetto ministeriale vi era, come si sa, una quarta classe di scrivani con 800 lire di stipendio, la terza con L. 1000, la seconda con 1200, la prima con L. 1400.

Il progetto della Commissione comincerebbe da L. 1000 per la terza classe, 1200 per la seconda, e 1400 per la prima. Lo stesso dicasi degli assistenti che nel progetto del Ministero erano di 4 classi con L. 1000, 1200, 1400, e 1600, e che la Commissione ridurrebbe a tre sole classi con L. 1200, 1400 e 1600. Ora, quando una simile proposta venisse accolta, si accrescerebbero le spese di non meno di L. 150 mila; e per quanto io potessi essere disposto ad accettare la proposta stessa, non vi potrei acconsentire non trovandola abbastanza giustificata. E qui faccio notare al Senato che gli scrivani locali dell'ultima classe attualmente sono pagati a 60 lire al mese, cioè 720 lire l'anno; dunque

la paga che si propone adesso è già aumentata perchè da 720 si reca a L. 800. A me pare che sarebbe andare troppo avanti a sopprimere addirittura la paga minima di L. 800, per cominciare da quella di mille.

Noi non siamo in condizioni abbastanza floride per poter fare questo aumento. È sperabile che col tempo vi si possa giungere, ma per ora proporrei al Senato di voler ritornare alla proposta ministeriale.

Faccio ancora osservare che se questa paga di L. 800, considerata per se sola può parere poverissima, non bisogna d'altro lato dimenticare che questi scrivani sono presi generalmente dai sotto-ufficiali congedati, la maggior parte dei quali ha qualche altro assegno; di più sono quasi tutti ufficiali della milizia Provinciale che da pure un altro piccolo assegno. Quelli che sono a Roma hanno poi anche l'indennità di alloggio che varia tra le 20 e le 30 lire al mese.

Del resto anche limitata a L. 720 come è ora la paga di questi scrivani se ne trovano più del bisogno.

Dunque non mi pare, come ripeto, che sia abbastanza giustificata la proposta di portare addirittura la paga minima a 1000 lire, e quindi pregherei la Commissione a non volere su di ciò insistere.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Che la cifra di L. 800 sia insufficiente, nelle condizioni di oggi, per poter vivere, non ci vorrà troppo a dimostrare, con L. 2. 50 al giorno, uomini, almeno molti di essi, che non sono nella primavera della vita e quindi si trovano con famiglia od altri bisogni cui provvedere non possono andare avanti.

Sotto quest'aspetto mi pare sia difficile di dimostrare il contrario, ed in verità il signor Ministro della Guerra dice che avrebbe aumentato maggiormente queste paghe se si potesse spendere; ma che non si può e che l'aumento importerebbe una maggiore spesa di 150 mila lire.

Quanto alla considerazione che questi impiegati possono godere di altri proventi, ammetto che qualcuno di essi sarà in tal condizione, ma credo che molti non lo saranno, e poi si tratta di cosa eventuale, incerta.

Osserverò altresì che non tutti i sotto-ufficiali

N. 24.

Specchio dell'assegno giornaliero agli uomini di truppa dei vari corpi ed armi dell'esercito.

GRADI	Fanteria di linea (meno i granatieri) compagnie di sanità e di disciplina, corpo invalidi e veterani, sott'ufficiali, caporali e soldati di custodia alla reclusione militare ed alle carceri militari	Granatieri, Bersaglieri, Genio, Artiglieria da fortezza	Cavalleria, Artiglieria da campagna compagnie del treno, veterani d'artiglieria e genio	Carabinieri reali		Bitenuti alla reclusione e carceri militari	Assegno giornaliero al mantenimento			
				GRADO	Assegno giornaliero					
Furiere maggiore	2	2	580	2	660	Soldato alla reclusione o al carcere militare 0 75				
Furiere	1	2	980	2	110					
Sergente	1	1	680	1	810					
Caporale maggiore	1	1	310	1	460					
Caporale	1	1	110	1	260					
Trombettiere	1	1	060	1	210					
Appuntato	1	1	010	1	160 cavalleria					
Soldato	»	1	960	1	110 artiglieria					
Carabinieri reali										
GRADO										
<i>Carabinieri a piedi</i>										
Maresciallo { maggiore	3	35								
d'alloggio { capo	3	35								
ordinario	2	75								
Brigadiere	2	30								
Vice-brigadiere	1	95								
Carabiniere	1	90								
Allievo	1	18								
<i>Carabinieri a cavallo</i>										
Maresciallo { maggiore	4	01								
d'alloggio { capo	4	01								
ordinario	3	41								
Brigadiere	2	96								
Vice-brigadiere	2	56								
Carabiniere	2	51								
Allievo	1	73								

(Approvato.)

congedati ricevono come conseguenza del loro servizio una pensione, né tutti sono sotto-ufficiali congedati: qualcuno potrà possedere un piccolo capitale frutto del riassoldamento ma è cosa da poco. Perciò la Commissione crede che si deve togliere questa quarta classe di impiegati. Ma se il signor Ministro della Guerra insiste, la Commissione non può fare altro che rimettersi al giudizio del Senato.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io propongo che si voti come emendamento la proposta del Ministero. Io credo che l'aumento di spesa sarebbe maggiore di 150 mila lire. Del resto è presto fatto il calcolo; noi dovremo avere oltre a 1200 scrivani, e quindi più di 300 per ogni classe. Ora sopprimendo la 4. classe, l'aumento diretto di spesa salirebbe già a 60 mila lire; e poi le altre classi resterebbero ingrossate di 100 ciascuna, e per conseguenza io credo di tenermi al di sotto del vero accennando a sole 120 mila lire di maggior spesa per gli scrivani, la quale ascenderebbe a 150 mila, aggiungendovi gli assistenti locali del genio.

Senatore **MEZZACAPÒ, Relatore.** Si potrebbe votare come emendamento l'intero specchio proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Leggo lo specchio proposto dal Ministero :

N. 23.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli scrivani locali e per gli assistenti locali del genio militare.

GRADI OD IMPIEGHI	STIPENDIO annuo
Scrivano locale di 1 ^a classe	1 400
Id. di 2 ^a classe	1 200
Id. di 3 ^a classe	1 000
Id. di 4 ^a classe	800
Assistente locale del genio di 1 ^a classe	1 600
Id. di 2 ^a classe	1 400
Id. di 3 ^a classe	1 200
Id. di 4 ^a classe	1 000

(Approvato.)

N. 25.

Tabella dell'assegno di primo corredo.

INDICAZIONE delle varie armi	Prima quota accreditata alla massa individuale d'ogni nuovo arruolato	Seconda quota per indennità di manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei distretti e dei corpi	Assegno speciale agli uomini richiamati di congedo illimitato
<i>Truppe a piedi</i> : fanteria di linea, bersaglieri, distretti, artiglieria da fortezza, ope- rai di artiglieria, genio, compagnie di sanità	90	30	30
<i>Truppe a cavallo</i> : cavalle- ria, artiglieria da campa- gna, treno d'artiglieria e del genio	140	30	30
<i>Carabinieri</i> } a piedi a cavallo	200	»	»
	450	»	»

Annotazioni. — Agli individui che, dopo aver ricevuto l'assegno di primo corredo in lire 90, saranno assegnati o faranno passaggio ad una delle sottoindicate armi, sarà corrisposto il supplemento seguente:

Alla cavalleria, all'artiglieria da campagna ed al genio	L. 50
Ai carabinieri } a piedi	» 110
a cavallo	» 300

Gli allievi-carabinieri ricevono soltanto lire 90 alla loro ammissione nel corpo, il rimanente dell'assegno lo ricevono quando passano carabinieri effettivi.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. L'ultima cifra relativa ai carabinieri a cavallo deve dire 360 e non 300 come sta scritto qui per errore di stampa.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo specchio n. 25 colla correzione fatta testé dall'onor. Relatore, all'errore di stampa incorso.

Chi lo approva, si alzi.
(Approvato.)

N. 26.

Tabella degli assegni ordinari giornalieri per foraggio e indennità ai cavalli e mali di truppa.

ARMI E CORPI	PER OGNI CAVALLO	
	Numero delle razioni foraggio	Indennità giornaliera
Fanteria di linea, bersaglieri e distretti	1	0,331
Cavalleria e istituti militari	1	0,261
Artiglieria e genio	1	0,266

Annotazione — Reali carabinieri: razione foraggio calcolata a lire 1,40.

(Approvato.)

Restando sospeso lo specchio n. 18, si passerà alla votazione dell'art. 1.

Lo rileggo per metterlo ai voti.

« Art. 1. Gli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali ed alla truppa dell'esercito ed agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra sono stabiliti dagli specchi annessi alla presente legge. »

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. A me non pare che questo primo articolo si possa votare, essendosi lasciato in sospenso lo specchietto n. 18.

PRESIDENTE. Si vota, colla riserva di approvare poi anche la tabella ossia lo specchio n. 18, con quelle varianti che crederà il Senato di portarvi quando lo si porrà nuovamente in discussione.

Chi approva l'articolo 1, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Agli ufficiali superiori ed inferiori ed ai personali civili indicati negli specchi annessi alla presente legge e nella misura quivi fissata, è accordato un aumento dello stipendio per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado, a condizione però che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado immediatamente superiore.

» Nel computare il sessennio si terrà conto del tempo passato nello stesso grado od impiego anteriormente alla promulgazione della presente legge, non però oltre il 1. gennaio 1867. »

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Qui vi sarebbe da fare una leggiera modificazione. Dovrebbero cioè togliersi le parole « *ed ai personali civili* » che leggonsi dopo quelle di « *agli ufficiali superiori ed inferiori* » perchè veramente « *personali civili* » ai quali sia accordato il sessennio, non vi sono; per cui si dovrebbe semplicemente dire « *Agli ufficiali superiori ed inferiori indicati negli specchi* » ecc.

PRESIDENTE. L'art. 2 pertanto rimarrebbe così concepito:

« Art. 2. A tutti gli ufficiali superiori ed inferiori indicati negli specchi annessi alla presente legge e nella misura quivi fissata, è ac-

cordato un aumento dello stipendio per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado, a condizione però che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado immediatamente superiore.

» Nel computare il sessennio si terrà conto del tempo passato nello stesso grado od impiego anteriormente alla promulgazione della presente legge, non però oltre il 1° gennaio 1867. »

Non domandandosi da altri la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. Nel computo del sessennio di grado di cui al precedente articolo 2, si terrà conto soltanto del tempo che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, è computabile per l'avanzamento e per l'anzianità di grado. Però il servizio prestato nello Stato Maggiore delle Piazze, sarà valutato per intero. »

Chi approva l'articolo 3, sorga.

(Approvato.)

« Art. 4. Agli ufficiali ai quali sono assegnate razioni di foraggio, è accordata una mensile indennità *cavalli*, dell'importo stabilito dagli specchi annessi alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 5. Le razioni di foraggio non possono essere prese che in ragione del numero dei cavalli che gli ufficiali effettivamente posseggono. »

(Approvato.)

« Art. 6. Gli stipendii e le indennità di carica maggiori di quelli che sarebbero consentiti dalla presente legge, saranno conservati agli ufficiali ed impiegati che attualmente li percepiscono sino a che, o in seguito a promozione o in seguito ad aumento sessennale, a mente del precedente articolo 2, lo stipendio venga ad eguagliarli o sorpassarli. »

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io proporrei come aggiunta o emendamento all'articolo proposto dalla Commissione un'alinea, così concepito:

« Non avranno però diritto all'indennità *cavalli* di cui all'articolo 4, a meno che optino per il nuovo stipendio. »

Con questo articolo 6 si stabilisce un principio che fu applicato in quasi tutte le leggi, cioè che nei cambiamenti di stipendi o di as-

segni, a coloro che colla antica legge avevano uno stipendio maggiore, questo è loro conservato finchè rimangono in quel grado. Malgrado che questa legge sia in massima per aumentare gli stipendi degli ufficiali, tuttavia vi sono alcuni gradi in cui veramente non c'è aumento ed anche c'è diminuzione di paga; dunque per questi si conserverebbe la paga, l'assegno antico. Ora il Ministero aveva proposto che l'assegno dell'ufficiale fosse diviso in due parti; una parte è veramente stipendio, l'altra parte è computata come indennità *cavalli*; ma però fa parte di una somma che si percepisce dallo Stato. Mi spiegherò con un esempio: i tenenti colonnelli d'artiglieria, hanno attualmente lire 5500 di paga e nessun'altra indennità; invece colla nuova legge riceverebbero lire 5300 (e così verrebbero a perdere lire 200), ma avrebbero poi lire 240 all'anno come indennità *cavalli*; le quali due somme costituirebbero complessivamente lire 5540, vale a dire che in realtà ci sarebbe un aumento di lire 40 annue.

La Commissione invece vorrebbe che all'attuale Tenente Colonnello d'Artiglieria fossero lasciate le L. 5500 dello stipendio vecchio, e più che gli si dessero le L. 240 come indennità *cavalli* portata dalla nuova legge.

Questo io non potrei accettare; prima di tutto sempre per non aumentare le spese più del necessario; e in secondo luogo anche perchè non mi pare giusto che i tenenti-colonnelli d'artiglieria abbiano da percepire lo stipendio antico e godere dell'indennità *cavalli* della nuova legge. Infatti, se bene si considera, il dividere la indennità *cavalli* dal resto dello stipendio è più che tutto una pura dimostrazione della paga. Ora adunque, stando in fatto che il Tenente Colonnello d'Artiglieria secondo la legge antica avrebbe L. 5500 e colla nuova legge L. 5540: se vuol godere l'aumento delle L. 40 è giusto che rinunci all'antico stipendio. Per queste ragioni credo opportuno che all'articolo della Commissione si aggiungano le parole:

« Non avranno però diritto all'indennità *cavalli* di cui all'articolo 4, a meno che optino pel nuovo stipendio. »

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Questa disposizione o è posta qui per soddisfare ad un canone solito legale, cioè a dire, di non dare alla

legge un effetto retroattivo a danno degli individui che potrebbero esserne interessati, e allora mi pare che debba essere intesa nel modo proposto dalla Commissione; se poi non deve essere intesa in questa maniera, quell'articolo mi pare sia inutile; perchè invece di offrire un vantaggio, si risolve o in una perdita, o in niente. È naturale che per non perder quaranta franchi all'anno, tutti accetteranno il nuovo stipendio e lasceranno da parte la ingannevole largizione.

Quindi non capirei cosa significhi questa concessione, dal momento che le si mette di fronte una sottrazione più forte di quel che è la concessione stessa. Certamente le intenzioni del Ministro della Guerra sono benevole; ma l'interpretazione che si darà alla legge potrà non esser conforme alle sue intenzioni, e si potrà dire che si è voluto fare una burla. Invece noi vogliamo dare alla legge tutta la serietà che si merita, e affinchè non si possa dar luogo ad interpretazioni ingiuste, la Commissione ha creduto che il vantaggio dovesse essere una realtà. D'altra parte poi, se agli ufficiali i quali ricevono un aumento di soldo con questa tariffa, si dà anche l'indennità *cavalli*; perchè colui il quale sceglie il soldo antico invece di un aumento, dovrebbe avere una sottrazione? Chi ha cavallo doveva sopportare le spese per il consumo del capitale impiegato, e se oggi per quelli che con le nuove tariffe riceveranno soldo più elevato, si crede giusto sgravarli di questa spesa, assegnando loro un'indennità *cavalli*; ragion vuole che questa spesa egualmente non si debba far gravitare sullo stipendio antico.

L'indennità *cavalli* è accordata a tutti per sgravare il soldo della spesa corrispondente: indipendentemente da ciò alcuni avranno un soldo maggiore dell'antico, altri minore; se a questi ultimi si vuole applicare l'equo canone legale della non retroattività della legge, conviene accordar loro anche l'indennità *cavalli*. Senza di ciò si adoprerebbero per gli uni e per gli altri misure diverse, cosa evidentemente ingiusta.

Per questeragioni la Commissione ha ammessa questa condizione la quale non solo è giusta ma è necessaria, perchè possa la legge essere bene accolta e giudicata; altrimenti le si darà un'interpretazione non favorevole, parrà che si sia voluto accordare un vantaggio apparente, che si sia voluto gittar polvere negli

occhi facendo credere di soddisfare all'equità; mentre nel fatto si dà nulla, e si toglie con una mano quel che si concede coll'altra.

Ecco perchè è stata fatta questa modificazione. La Commissione è convinta che non si possa far diversamente: del resto il Senato deciderà come crede.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Relatore ha osservato che coll'aggiunta del Ministero diventerebbe inutile l'intero articolo; perchè lasciando la scelta agli interessati, questi sceglierebbero tutti gli stipendi nuovi.

Io non lo credo; perchè malgrado questa facoltà ci sono quelli che preferiscono l'antico, essendovi oltre lo stipendio anche gli assegnamenti. Se però rinunziano, io accetterò, e l'accetterò come guadagno pel bilancio.

Ci sono alcuni, non molti, pochissimi, ma ci sono alcuni che preferiscono gli assegnamenti antichi, compresa l'indennità di carica, agli assegnamenti nuovi, perchè per l'indennità di carica della nuova legge è più restrittiva, e meno abbondante, quindi ci saranno delle cariche, degli impieghi, dei gradi che preferiranno lo stipendio antico. Ciò è per giustificare la necessità dell'articolo.

Quanto al ragionamento fatto dall'onorevole Relatore per provaré che è una cosa ingiusta, mi dispiace, ma non posso seguirlo in questo suo ragionamento.

Io faccio un ragionamento molto chiaro: ho preso un caso speciale; ce ne sono tre o quattro in tutte le categorie. Io dico che d'ora in poi il tenente colonnello d'artiglieria avrà 5300 lire di stipendio e 240 d'indennità per i cavalli; totale 5540 lire. Al giorno d'oggi, colla legge antica, percepisce 5500 lire. Dunque colla nuova legge avrà un vantaggio di 40 lire.

Invece la Commissione vorrebbe che gli attuali tenenti colonnelli d'artiglieria conservassero le 5500 lire, più avessero l'indennità *cavalli* in lire 240, e così venissero ad avere 5740 lire.

Io non posso ciò accettare, perchè capisco che si faccia una legge nuova che favorisca di 40 lire, che è poca cosa, ma che pure è qualche cosa; ma che a quelli che sono attualmente tenenti colonnelli si debba dare un vantaggio di 240 lire, non mi pare nè giusto, nè conveniente.

Quindi io insisto perchè sia ammessa l'aggiunta proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Il signor Ministro insiste nella sua aggiunta.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Si potrebbe votare prima l'articolo della Commissione, poi l'aggiunta del Ministero.

PRESIDENTE. È quello che io stava per dire: si voterà prima l'articolo della Commissione, poi l'aggiunta del Ministero.

L'articolo della Commissione è il seguente:

« Art. 6. Gli stipendi e le indennità di carica maggiori di quelli che sarebbero consentiti dalla presente legge, saranno conservati agli ufficiali ed impiegati che attualmente li percepiscono sino a che, o in seguito a promozione o in seguito ad aumento sessennale, a mente del precedente articolo 2, lo stipendio venga ad eguagliarli o sorpassarli. »

Metto ai voti l'articolo, secondo la redazione della Commissione; chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora viene l'aggiunta del signor Ministro così concepita « non avranno però diritto all'indennità cavalli di cui all'art. 4 a meno che optino pel nuovo stipendio. »

Metto ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'aggiunta è approvata.)

Metto ora ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. Tutte le indennità, soprassoldi e competenze varie non fissate dalla presente legge rimarranno quali saranno il 1 gennaio 1874, e non potranno essere modificate che annualmente in occasione dell'esame dei bilanci di prima previsione. »

(Approvato.)

« Art. 8. La presente legge andrà in vigore il 1 gennaio 1874. »

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. In seguito a quanto si è detto ieri nella discussione generale, durante la quale il Ministero accennò come era sua intenzione di proporre una modificazione a questo articolo, vengo oggi appunto a proporvela. La modificazione consisterebbe nel togliere la disposizione perentoria che questa legge sugli assegnamenti vada in

vigore col 1 gennaio 1874, per stabilire invece che, in vista della maggiore spesa di 4 milioni che vi sarebbe implicata, sia posta in vigore quando si abbia un aumento di entrata corrispondente alla suddetta spesa.

La proposta adunque sarebbe così formulata:

« Art. 8. La presente legge andrà in vigore solo quando i nuovi stipendi ed assegnamenti da essa determinati siano stati iscritti ed approvati nel bilancio delle spese del Ministero della Guerra ed apposito Decreto Reale abbia determinato il giorno in cui dovranno incominciare a decorrere questi nuovi assegnamenti e stipendi. »

Io non so se la Commissione abbia ideato di proporre qualche altra redazione che il Ministero possa accettare. Si tratta unicamente di mantenere il concetto della questione, cioè che la legge non possa andare in vigore finchè non siano stati ammessi gli aumenti degli introiti chiesti dal Ministero. Questo è tutto.

Il Senato sa che il Ministero ha presentato alcune leggi di spese; e queste si riducono a 15 milioni di lire annue pel bilancio del Ministero della Guerra.

Negli anni passati il bilancio ordinario della guerra era stato sempre calcolato in 149 a 150 milioni per le spese ordinarie. Ora, col nuovo ordinamento e con questo aumento di stipendi e con altre necessarie modificazioni introdotte, e particolarmente pel contingente della leva che da 45 fu portato a 65 mila uomini, per preparare un esercito in caso di guerra della forza presunta di 300 mila uomini in prima linea, ed una milizia di 200 mila; per ottenere questo scopo, nelle condizioni attuali del mercato e del prezzo dei generi, fu riconosciuta la impossibilità di poter mantenere il bilancio ordinario della guerra a 150 milioni, ed essere necessità di farlo salire a 165 milioni.

In questi 15 milioni di aumento alla spesa ordinaria, sono compresi come già ho detto, i tre o quattro milioni di aumento per gli stipendi degli ufficiali portati dalla legge ora in discussione.

I progetti di legge per aumentare adeguatamente gli introiti del bilancio in proporzione di questa maggiore spesa furono già presentati.

Certamente il Ministero non potrebbe mettere in vigore questa legge che implica già una parte della maggiore spesa sopraccennata,

senza la certezza di avere i mezzi onde far fronte ad essa.

Quindi, o bisogna ritardare la promulgazione della legge, sino a quando siano state votate le leggi che daranno facoltà al Governo di aumentare gli introiti, oppure bisogna lasciare un articolo che rimandi l'applicazione di questa nuova legge e dei maggiori assegnamenti a quando sarà votata la legge sugli introiti.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. L'onor. signor Ministro della Guerra chiedeva di sapere se la Commissione accettava la nuova redazione dell'articolo 8. La Commissione questa mattina si è riunita, e dopo maturo esame è venuta nella convinzione che l'articolo sotto questa forma non è accettabile. Non si può ammettere un articolo del genere di quello in discussione, se non è in esso determinata una data epoca: se non sarà il 1. gennaio del 1874, sarà un'altra data; ma bisogna che sia determinata.

Le considerazioni che la Commissione faceva erano queste: la legge che si discute è presentata sotto l'aspetto di una legge d'aumento di stipendi, ma in realtà l'aumento di stipendi è minimo, ed è fatto per le classi meno elevate della gerarchia, per il resto non è che un riordinamento degli assegni tra i varii corpi, acciocchè non vi sia quella disparità di gradazione di stipendi che si vede attualmente fra un corpo e l'altro.

Dunque è piuttosto una legge di riordinamento; la cifra di tre milioni è abbastanza esplicita per dimostrare che grandi cambiamenti non si sono fatti: senza di che la cifra sarebbe molto più forte; poichè si tratta di 10 o 11 mila uffiziali, oltre agli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra: questa stessa cifra, dico, fa vedere in che limite ristretto ci siamo mantenuti.

Questa legge, nel modo che si presenta, non sarebbe stata così proposta dal Ministero, nè dalla vostra Commissione accettata con leggieri modificazioni (perchè è molto lontana da quella che dovrebb'essere), se non fosse stata imposta dalla necessità di restringerla in maniera, che l'aumento di spesa rimanesse nei limiti di tre o quattro milioni.

La Commissione doveva essere persuasa, dal momento che la legge si proponeva in questi

termini, che tre o quattro milioni convenuti era possibile il concederli.

Difatto, una legge che porta aggravio di spesa, secondo la legge di finanza non è permesso di presentarla se già non si è sicuri di poter provvedere ai fondi corrispondenti; quindi bisognava ritenere certamente che tra il Ministro della Guerra ed il Ministro delle Finanze fosse già convenuto che questa spesa si poteva fare. In secondo luogo osserverò che questa legge è già stata discussa nell'altro ramo del Parlamento e a quest'articolo non fu fatta obbiezione di sorta nè per parte dell'onorevole Ministro della Guerra nè per parte di quello delle Finanze; dunque questa è una questione nuova che naturalmente viene qui a prenderci di sorpresa.

Da altra parte poi, ripeto, questa legge non essendo veramente legge d'aumento di stipendi quale dovrebbe essere, si è dovuto torturare quest'argomento per adattarvi una veste troppo stretta, quale poteva farsi con quei scarsissimi milioni.

Una legge fatta su un dato ipotetico, che non è, e non si sa quando sarà, ed in che misura potrà essere, è cosa non seria, non pratica.

Al momento che i fondi che dovevano esserci non ci sono più, la legge cade completamente. La Commissione crede dunque che se non si può fin da ora determinare l'epoca in cui andrà in esecuzione, la presente legge dev'essere abbandonata per il momento, salvo a riproporla a tempo opportuno.

D'altra parte poi se si guarda alla redazione, in quella parte dell'articolo, ove verrebbe prescritto che la presente legge andrà in vigore quando i fondi occorrenti, sieno stati iscritti nel Bilancio del Ministero della Guerra, ed approvati, o non significa niente, o troppo.

S'intende che la legge anche quando sia approvata da tutti i poteri, per eseguirla bisogna iscriverla nel bilancio le spese relative, ed ottenerne l'approvazione; non è il caso dunque di dirlo; e, facendolo, s'incorre in grave inconveniente. Il Ministro dirà: io con questa clausola sono autorizzato a derogare dalla legge comune. Quando una spesa è votata, io sono nell'obbligo d'iscriverla in bilancio, mentre con questa clausola io l'iscriverò quando mi torna conto, o quando credo che si possa fare. Quindi l'esecuzione di questa legge resta nell'arbitrio del Ministero. A me pare che una legge che si faccia in questa forma non è più

legge, tanto valeva non farla e andare avanti con i soliti provvedimenti fino a che non si poteva fare la legge.

Se i milioni non ci sono più, l'unica ragione che si faceva accettare una non soddisfacente legge manca, e non v'ha più ragione di farla.

Perchè vincolarci a fare una legge non buona, per uniformarci ad un dato che non esiste più oggi, e che chi sa quale sarà in avvenire? Quando si potrà spendere e si saprà a quanto ascenderà la somma che si può accordare a quell'oggetto, allora proporzioneremo la legge ai mezzi che si avranno. Se i mezzi fossero meno dei tre o quattro milioni, perchè, vincolandoci con questa legge, ci priveremo di fare quel tanto che si potrà? Se saranno di più dei quattro milioni, perchè dovremo stare ad una legge imperfetta, e privarci di fare meglio?

Una volta questa legge fatta, certamente l'onorevole Ministro della Guerra la presenterà alla sanzione Reale; quindi sarebbe inutile aggiungere la seco da parte che dice: Dovrà essere approvato con Decreto Reale, ecc.

È questa un'altra condizione pel caso in cui si voglia protrarre a volontà l'esecuzione della legge.

Io sono perfettamente persuaso e tutta la Commissione è persuasa, che il Ministro della Guerra si darà certamente tutte le premure di fare diversamente; ma quando le leggi si fanno, bisogna farle in modo che soddisfino, che abbiano quella serietà, quella gravità che si conviene a Consesso così eminente quale è il nostro, per cui la Commissione ad unanimità ha deciso che la sostituzione dell'articolo 8 come la propone ora l'onorevole Ministro della Guerra debba essere respinto, e se si creda di sostituire qualche altro articolo all'8 quale è proposto dalla Commissione, si potrà discutere ed accettare purchè vi sia determinato il tempo, anche un poco più lontano se si vuole, ma determinato.

Se poi quest'articolo fosse approvato la Commissione non si limiterà al non aver votato l'articolo, ma crederà suo dovere di dare il voto negativo alla legge medesima.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Io aveva considerato l'ottavo articolo sotto un altro punto di vista. Dalle parole dell'onorevole Ministro delle Finanze e di qualcuno dei nostri onorevoli Col-

leggi io aveva tratto argomento a ritenere che una delle ragioni per le quali si vuole rinviare la legge a tempo indefinito, fosse la mancanza dei mezzi, come ho creduto che la principale ragione per cui si propone l' aumento degli assegnamenti e degli stipendi, fosse il cresciuto prezzo delle cose e le maggiori difficoltà del vivere, rese anche più gravi dalla perdita del 14 al 15 per cento cui è soggetta la cartamoneta e dalla conseguente differenza tra il valore nominale e reale della carta medesima.

Laonde io sento che per riguardo a queste condizioni si provvederà ad aumentare anche gli stipendi degli impiegati civili.

Ora, la giustizia dovendo essere una e per i civili e per i militari, e non potendosi per ciò che dice il Ministero applicarsi questa legge col primo gennaio 1874, pare a me che il meglio sarebbe di stabilire che, saranno aumentati gli stipendi degli impiegati militari, allorchando saranno aumentati quelli degli impiegati civili. In tal modo si avrà un argomento di più per sollecitare l' applicazione delle disposizioni dirette ad aumentare gli stipendi e si userà cortesia e giustizia all'esercito che è la più cara cosa che noi possediamo.

Io pertanto proporrei che l' articolo ottavo del progetto in discussione si formolasse così:

« La presente legge andrà in vigore quando andrà in vigore quella che aumenta gli stipendi degli impiegati civili. »

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Questa legge all' articolo ottavo stabilisce :

« La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1874, » poi leggo dalla parte del progetto della Commissione *identico*. Dunque la proposta perchè la legge andasse in vigore il primo gennaio 1874, è del Ministero; non comprendo come dopo averla presentata e avendola accettata la Commissione, si voglia ora sospendere la legge.

Si dice, che si potrebbe fare una specie di legge *sub conditione*; che andrà essa in vigore quando una legge eguale si possa applicare per gli impiegati civili.

Sono ragioni queste le quali possono determinare l'animo del Ministero e disporre l'animo del Senato ad approvare o rigettare la legge, ma non già perchè si sospenda la legge che si

è discussa sino a questo momento con perfetta concordia di intendimenti.

Si diceva dal signor Ministro della Guerra, che queste spese si reputano necessarie, che indispensabili del pari sono tutti i provvedimenti per l'esercito, i quali metteranno l'Italia in condizione di potersi difendere ove ne sorga il bisogno.

Ieri nella discussione generale si manifestarono diverse opinioni e varii timori. Si è detto, che bisogna spendere, ma che bisogna prima avere i denari, e tutto questo lo comprendo: si faccia pure come quelle provvide famiglie che non spendono se non quello che hanno; ma anche le famiglie private, quando urge il bisogno e vi è la necessità di ricorrere a mezzi straordinari, e colla fame non si transige, cercano tutti i mezzi possibili per poter provvedere a ciò che si crede indispensabile. Ora quando si presenta una legge per la difesa dello Stato, che è riconosciuta necessaria, non credo che sia il caso di prostrarre il termine in cui debba esser messa in vigore; si pensi piuttosto ai mezzi che occorrono, e vi si provveda. Si dice, che questa legge potrà andare in vigore quando si provvederà per lo stesso oggetto per gli impiegati civili. Ma l'adozione di questa legge non toglie che si possa provvedere quando che sia per gli impiegati civili. A me pare che una volta che si è fatta una promessa ad una classe si benemerita, qual è l'esercito che rese tanti servizi al paese, mi pare dico che l'adempimento di questa promessa non debba rimanere indeterminato. È chiaro, che come per l'esercito bisogna provvedere per la classe degl' impiegati civili, ma sarà il caso di provvedere a ciò, a suo tempo, senza che si sospenda per questa ragione l'applicazione di questa legge.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ben vede il Senato come sia difficile resistere alle spese. È sempre così, tutti i giorni io assisto a scene di tal genere. Il resistere alle spese, è una difficoltà superiore a quanto possa un uomo escogitare. Si dice sempre essere la spesa di suprema necessità, che bisogna assolutamente farla, or per un motivo, or per un altro. Quanto all'entrata, dicesi sempre, come diceva l'onorevole Senatore Errante, ci si provvederà poi.

Ed è precisamente facendo in questo modo che siamo entrati in una via che or ci presenta serie difficoltà e dalla quale, se non recediamo, saremo tratti, a mio credere, alla completa rovina. Imperocchè, o Signori, non bisogna dimenticare le conseguenze del dissesto finanziario. Quanti Governi e ordinamenti speciali non si sono scossi e scomposti, sol perchè non si fece attenzione all'equilibrio finanziario?

Io, come pure il mio Collega il Ministro della Guerra, ci penetriamo di tutte le considerazioni che sono state fatte in quest'aula; ma pure dobbiamo ricordare qual fosse la condizione delle cose.

Noi avevamo portato dinanzi al Parlamento provvedimenti di spese e provvedimenti d'entrata. I primi, quelli di spesa, sono andati di galoppo, ed ora sono davanti a voi. I secondi, i provvedimenti d'entrata, si sono mossi di ben poco, anzi di pochissimo.

In presenza di ciò, è indispensabile che noi torniamo sulla nostra proposta e che domandiamo che le spese siano connesse colle entrate. Se facessimo diversamente, la nostra condotta non sarebbe logica.

L'onorevole Senatore Errante, ed altri prima di lui dicevano: ma cosa è una legge *sub conditione*? Una legge che non si sa quando dovrà andare in vigore?

Osservo anzi tutto, che noi abbiamo parecchi antecedenti di questo genere. Citerò per esempio la legge d'imposta fondiaria, la quale non doveva andar in vigore, che contemporaneamente a quella della tassa di ricchezza mobile. Potrei citare altre disposizioni che pure non avevano un nesso così stretto, come sarebbe quello che deve correre fra la spesa e l'entrata.

Ma indipendentemente da ciò, credete voi che deliberando le spese senza la certezza delle entrate corrispondenti, si faccia opera savia, opera degna di seri legislatori?

Se i provvedimenti, che noi abbiamo presentato, fossero stati approvati tutti, essi avrebbero bastato a far fronte a queste ed altre spese. Ma i provvedimenti che si riferiscono all'entrata, non sono ancora stati approvati. Ora se si riconosce l'opportunità, e dirò anzi la necessità di eccedere il limite delle spese, noi non ci opponiamo; domandiamo bensì di connettere le variazioni della spesa, con quelle dell'entrata.

Io mi rendo conto di quell'effetto morale meno buono, di cui parlava l'onorevole Senatore Errante, quando la legge avesse un carattere sospensivo indeterminato. Ma prima di tutto analizziamo bene questo carattere sospensivo, perchè mi pare che si diede a ciò una portata più grave di quella che abbia.

La proposta del Ministero consiste nello stabilire all'art. 8, che la legge non venga attuata se non quando sieno stanziati in bilancio le somme occorrenti e che la data dell'attuazione sia stabilita con Decreto Reale.

Questa proposta parve agli occhi di taluno che avesse due propositi, l'uno di vincolare la legge ai provvedimenti dei bilanci; l'altro di riservare al Governo la facoltà di dilazionarne indefinitamente l'attuazione.

Ora, noi dobbiamo dire le ragioni della seconda parte della proposta.

Una volta determinato il bilancio, questo è promulgato con una legge la quale porta una certa data. Questa data come si stabilisce, come si annuncia per gli effetti dell'aumento di spesa che si vuole ora sancire? Con una circolare forse?

L'onorevole Senatore Errante converrà con noi che nessun provvedimento può improvvisamente attuarsi; che occorre qualche tempo per preparare ogni cosa, e che certi provvedimenti per ragioni di contabilità, per necessità, direi, amministrative, non possono esser mandati ad effetto se non al principio del mese. Questa e non altra è stata la ragione per la quale noi abbiamo proposto la formola del Decreto Reale. Se però si trova un'altra formola che provveda a questa necessità amministrativa e che tolga quella specie di sospetto, che potrebbe concepire chi nella formola del Decreto Reale vedesse un proposito di rinvio dell'aumento di spesa alle calende greche, noi l'accetteremo di buon grado.

Ad ogni modo io convengo, che un sentimento morale di rinascimento debba sorgere vedendo rinviato ad epoca più lontana, fosse anche di qualche mese soltanto, il beneficio che si aspettava da questa legge. Non spetta certamente a me, il parlare del patriottismo dell'esercito. Mi sia però lecito rammentare che egli fu sempre pronto ad accogliere l'appello che in tutte le circostanze gli è stato fatto per il paese.

Del resto qualunque persona ragionevole non

può non rendersi conto della situazione in cui è l'amministrazione, nell'ammettere una spesa solo quando vi sieno i mezzi per provvedervi. Ma quando questi mezzi mancano?

Sarebbe per verità a desiderarsi che tutto potesse andare fin d'ora con quell'armonia di cui ieri faceva cenno l'onorevole Senatore Audinot. Ma poichè ciò non è possibile, evidentemente non rimane altro sistema che quello di ricorrere al ripiego da noi proposto, e del quale abbiamo avuto altre volte esempi anche per argomenti meno connessi fra loro.

Del resto, vi è un'opinione pubblica pronunciata per aumentare gli assegni in favore degli ufficiali dell'esercito e degli impiegati civili; e quest'opinione vi deve essere, giacchè si ha realmente in tutte le cose un tal rincaro di prezzo che non può non aggravare moltissimo la condizione già poco lieta dei nostri pubblici funzionarii. Ora permettete, o Signori, che il Ministro delle Finanze, invochi a sua volta l'argomento, che se si vogliono sostenere queste maggiori spese bisogna pur provvedere alle entrate corrispondenti. Imperocchè se si lasciano andar le spese di galoppo, e si aspetta a provvedere alle entrate quando già più nessuno si ricorda delle spese fatte, allora cominciano le lagnanze a farsi sentire, onde io credo cosa ragionevole e savia il pensare per tempo alle conseguenze delle spese.

Rivolgendomi ora alla Commissione la pregherei a considerare che il meglio è sempre stato nemico del bene e che soprattutto nei governi costituzionali si vive di transazioni, giacchè è impossibile che 500 Deputati, 300 Senatori, 9 Ministri e la Corona, si trovino sempre in perfetta consonanza nel modo di pensare. Per ottenere ciò bisognerebbe ricorrere al dispotismo.

Ora vi ha egli tal divergenza tra noi e la Commissione, perchè questa alberghi nel suo cuore dei propositi, così feroci come quelli che ha manifestati? Come? Voterebbe essa contro la legge se si accetta la proposta fatta dal mio Collega della Guerra? Ma in che consiste adunque questa proposta?

Noi domandiamo in sostanza al Senato da una parte l'approvazione della legge e dall'altra di poter far tutt'opera, perchè si abbiano i mezzi maggiori che sono necessari alla sua attuazione. Domandiamo puramente e semplicemente che l'attuazione di questa legge sia

subordinata all'iscrizione nel bilancio della somma che la legge stessa rende necessaria.

Eh via! Mi pare che non ci sia poi tanta divergenza, perchè la Commissione debba risolversi a dare il suffragio contrario al progetto di legge.

Vuolsi poi considerare le difficoltà che vi sono per condurre a termine le leggi. Si presenta un progetto, il quale dev'essere studiato da una Commissione, poi discusso e votato in uno dei rami del Parlamento. Si deve poscia ripetere la stessa cosa nell'altro ramo, il quale può introdurci delle variazioni, e quindi aumentare gli indugi.

Ora, questo progetto di legge è stato presentato un anno e mezzo fa: avrebbe il suffragio dei due rami del Parlamento. Dovrebbe è vero tornare alla Camera per qualche leggera variazione; ma ad ogni modo sarebbe prossimo a diventar legge. Come, si potrebbe ora venire ad una conclusione di questa natura, cioè di respingere il progetto?

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Non è per divergenza, ma per la natura delle cose.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io prego la Commissione a riflettere un momento, se per una divergenza di questa natura, sia il caso di una dichiarazione di guerra come quella che ha fatto il Relatore alla legge.

Coloro i quali hanno tanta inquietudine per l'articolo proposto dal mio collega il Ministro della Guerra, si rasserenino pure. Non dubitino che queste spese verranno a suo tempo in Bilancio e chi sa che vadano ancora in vigore per il 1° di gennaio 1874.

Io ho sempre veduto che i provvedimenti di spese ricevono appoggio da tutte le parti, perchè interessano delle categorie di persone, e delle località, e perchè nessuno o quasi, vuol pigliarsi l'odiosità di combatterli.

Sembrami quindi che la proposta del Ministero non dovrebbe avere tanto caldi oppositori, e spero che il Senato, che ha il supremo mandato di combinare con la sua alta autorità ogni cosa nel pubblico interesse, non vorrà certamente respingerla.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro delle Finanze, mi dispensano dall'abusare del tempo del Senato. Io chiesi la parola dopo l'onorevole Relatore della

Commissione e l'onorevole Errante, per aggiungere alle cose così ben dette da essi, una osservazione piuttosto sulla forma che sulla sostanza dell'emendamento, che il Ministero propone ora all'articolo ottavo del suo stesso progetto, accettato in questa parte dalla Commissione.

Se ben ricordo, una questione simile a quella che ora si è sollevata in questo recinto, fu discussa altre volte, ed in questi termini: Si può far dipendere la obbligatorietà di una legge, già promulgata, da una condizione eventuale, il cui adempimento non è in piena facoltà nè del Parlamento, nè del potere esecutivo? Si badi bene che si suppone la legge già promulgata, perchè se la sospensione fosse anteriore alla promulgazione, siamo d'accordo che la questione non potrebbe sorgere.

Io so che le facoltà del Parlamento sono immense; e so ancora che se il Parlamento può accordare pieni poteri al Ministero, deve poterli accordare ancora il potere di stabilire esso stesso il tempo della esecuzione della legge promulgata. Ma questo sta bene quando si abbia almeno la responsabilità del Ministero a garanzia della esecuzione della legge, e che questa esecuzione non sia abbandonata all'evento di condizioni, che non dipendono neppure dalla volontà del Ministero.

In ogni modo, siccome il Ministero è disposto a variare la forma dell'emendamento, onde sia concepita in termini che rendano certa la esecuzione della legge, a me pare che il partito migliore sia che Ministero e Commissione si mettano d'accordo allo scopo di evitare una questione assai grave, che potrebbe far perdere molto tempo con pregiudizio di una legge, che Ministero e Commissione desiderano sia, senza ulteriori lungaggini, votata.

Mi permetto pertanto di pregare il Senato a voler consentire che sia al Ministero e alla Commissione accordato il tempo necessario per lo scopo indicato.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Prima di rispondere sulla questione proposta dall'onorevole Senatore Borgatti farò una osservazione.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze dice sempre:

Quando si tratta di spese tutti sono proclivi

a farle, quando si tratta di imposte non si vogliono pagare.

Qui debbo osservare che non è il Senato che propose questa legge, la legge la propose il Ministero, cioè il Ministro della Guerra, ed esso facendo parte del Ministero, doveva necessariamente essere di accordo con il Ministro delle Finanze. Se oggi sono avvenuti dei cambiamenti, non siamo noi che li abbiamo fatti. Noi non abbiamo detto altro se non che: se questa legge può andare in esecuzione in un tempo determinato, sì; se il tempo deve essere indeterminato, allora non è il caso di votarla; è il caso di sospenderla per ripigliarla in tempo opportuno. Questo ha detto la Commissione, ma non ha voluto la votazione di questa legge necessariamente al primo gennaio, niente affatto. Se non credete di votarla per un'epoca determinata, questa legge si rimandi ad una epoca in cui si possa ciò fare, ed allora si farà con cognizione di causa. Perchè potrà avvenire, che quando sarà il momento di metterla in esecuzione la posizione finanziaria sia molto diversa dalla preveduta; come ne fornisce un esempio il caso stesso della presente legge, la quale fu proposta, credendo vi fossero i fondi, ed oggi dopo un anno e mezzo non ci sono più. Questa legge è incompiuta, inadeguata allo scopo; ve lo dicono le osservazioni esposte nella Relazione della Commissione accettata dall'onorevole Ministro della Guerra; e se si accetta è perchè la impone la necessità di non oltrepassare (negli aumenti di spesa che produrrà) una cifra determinata *attuale*.

Se questo fondamento della legge manca, essa non ha più ragione di essere: non so perchè si farebbe una legge basata su di un dato, che al momento che andrà in esecuzione potrà essere molto diverso. Se verrà un momento in cui si potranno spendere per esempio due milioni e non tre la legge non potrebbe essere eseguita, eppure qualche miglioramento potrebbe farsi; se si potrà spendere più di tre o quattro milioni, perchè vorremo oggi fare una legge che c'impedirà di far meglio? Se allora si cercherà modificarla prima di porla in esecuzione, cosa abbiamo fatto oggi? Niente.

Dunque la questione di fatto è che la Commissione ha detto che: o la legge può andare in esecuzione in un'epoca determinata, ed allora si prescrive: o no, ed allora si sospenda. Non ha detto sospendiamo a qualunque costo la legge.

Il Ministro delle Finanze ha creduto che decisamente diversamente; ciò non è vero.

Quanto a quello che diceva l'onorevole Senatore Borgatti, se si trova una formola la quale salvi le convenienze, certamente la Commissione non sarà ostinata a non volerla approvare; credo però che questo sarà difficile. Se si trova però, ripeto, si proponga pure, e se per questo motivo si stima opportuno di rimandare l'articolo all'esame dei Ministri della Guerra, delle Finanze e della Commissione, la Commissione è dispostissima ad aderirvi.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. L'onorevole Ministro delle Finanze ha tutte le ragioni allorchè dice: vorrei che quando si debbono votare nuove imposte, ci fosse la stessa correntezza che ci è quando si tratta di votar nuove spese, e questo è giustissimo, tutte le volte che le proposte di nuove spese, lo fossero per iniziativa del Parlamento; ma quando le proposte vengono dal Ministero, allora vuol dire che desso si è resa ragione della necessità di queste nuove spese e del modo di provvedervi.

In quanto a me personalmente dichiaro, che tutte le volte che si tratta di votare spese che reputerò indispensabili le voterò sempre, perchè stimo che val meglio votare a tempo opportuno una spesa indispensabile, anzichè poi avere il danno quando non ci è più rimedio; per cui, da questo lato, io lodo altamente l'opinione dell'onorevole Ministro delle Finanze, che tutte le volte in cui si tratti di spese indispensabili si debbano votare le imposte indispensabili corrispondenti.

In quanto alla questione, direi quasi *costituzionale*, con cui si vorrebbe che una legge debba dipendere da una condizione che può e non può verificarsi, di guisa che la legge può diventar legge o restare semplice progetto e discussione puramente accademica, in ciò io dissento interamente dall'onorevole signor Ministro.

Quando si tratta di condizione che può o non può avverarsi, è impossibile la promulgazione della legge, ed io credo che non siasi mai fatta una legge in questi termini, dipendente da una condizione soltanto possibile ad avverarsi.

Nel modo poi in cui viene proposto l'emendamento dal Ministro della Guerra, la cosa dipende da due condizioni; l'una, che si debba iscrivere nel bilancio la spesa occorrente: ma

ce n'è un'altra più sostanziale, che la legge andrà in vigore se e quando saranno votate le imposte corrispondenti; ma il proporre e votare le imposte corrispondenti alle spese, non dipende solo dalla volontà del Ministro della Guerra, ma dalla volontà del Ministro delle Finanze e da quella del Parlamento: si fa dunque qui una legge la quale dipende da due condizioni; una di prerogativa del Ministro, il quale deve iscriverla nel bilancio, l'altra, che dipenderà da criterii indipendenti, anche dalla volontà del Ministero.

Non mi pare, nè credo che siasi mai proposto progetto di legge in siffatta guisa. Si può mettere un termine più o meno lungo, e questo dipende dal Ministero, il quale se crede che le leggi d'imposta non si potranno discutere dentro il 1873, e allora scelga un termine più lungo, e dica che la legge avrà vigore per esempio alla metà del 1874, oppure al 1° gennaio 1875. Questa è questione interamente prudenziale e quindi noi possiamo rimettercene alla previdenza del Ministero. Ma che da noi si votasse ora una legge la quale non sappiamo se e quando potrà esser legge, ciò non si può nè si deve ammettere.

Si stabilisca dunque un termine più lungo per questa legge; e per tutte le altre che si vogliano far dipendere da questa condizione, il Ministro le presenti quando avrà i fondi necessari, e così andremo perfettamente d'accordo. Ma replico, che la difficoltà è insormontabile. Cerchiamo un modo di conciliazione: si prefigga un termine più lungo, ma determinato, e così avremo una legge che sarà legge, altrimenti avremo un semplice progetto di legge, che non si può votare con decoro del Senato.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. A me pare che sia inutile di discutere ancora sull'emendamento proposto dall'onorevole Ministro della Guerra. L'ho detto e lo ripeto: la difficoltà consiste nel trovare una forma che renda sicura la esecuzione della legge: fissando una data certa, non v'ha dubbio che la questione sarebbe risolta. Ma anche senza fissare una data, si può egualmente avere la certezza della esecuzione della legge. Si lasci adunque al Ministero e alla Commissione il tempo per istudiare la nuova forma, che non può e non dev'essere improvvisata.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Dirò poche parole per togliere l'impressione che potrebbe avere ricevuto il Senato dalle osservazioni fatte da diversi onorevoli Senatori, intorno alla novità della forma.

Qui su due piedi non ho ancora trovato molto, ma credo che potrei citare più dozzine di leggi, colle quali è stata data la facoltà di cui si discute, al potere esecutivo.

Per esempio la legge del 23 dicembre 1869, che proroga il nuovo ordinamento di contabilità dice: *Durante l'anno 1870 verranno posti in vigore*, mediante decreti Reali, tutte quelle parti della legge la cui attuazione di mano in mano, si rendesse possibile.

Nella legge per la soppressione delle Direzioni speciali del Debito pubblico trovo: « Con Decreto Reale sarà determinata l'epoca in cui andrà in vigore la presente legge. »

La legge sulla tassa di Registro e Bollo, ed in questa materia che è abbastanza importante sotto il punto di vista legislativo, i Parlamenti non sogliono largheggiare di facoltà al potere esecutivo, dice: « È data la facoltà al Governo del Re di determinare con Decreto Reale l'epoca in cui questa legge andrà in esecuzione. »

Se dunque coll'articolo che stiamo discutendo fosse stabilito, che con Decreto Reale sarà determinata l'epoca in cui la legge andrà in vigore, non si farebbe che seguire un sistema già adottato per parecchie dozzine di altre leggi, più gravi e più serie.

Io devo confessare che una formola di questo genere, fu la prima che venne in mente al mio Collega della Guerra ed a me, perchè è una formola, la quale avrebbe il vantaggio della semplicità. Ma non la proponemmo temendo che ci si domandasse poi con quale criterio vorremmo valerci di questa facoltà. Del resto, c'è anche un'altra questione da tenersi presente. Il Ministero secondo l'attuale ordinamento di contabilità, non può ordinare delle spese portate per legge, per le quali non ci fossero fondi in bilancio o non ci fosse l'equivalente nei fondi di riserva.

Poniamo per esempio che questa legge dovesse andare in vigore il primo d'agosto. Ebbene, se nel bilancio non ci sono i fondi relativi, io non so cosa decreterebbe il Ministro

della Guerra; ma per parte mia non pagherei; questo è certo.

Quindi se la Commissione crede che la cosa si debba studiare di concerto col Ministero, per parte nostra non abbiamo difficoltà ad acconsentire. A noi quello che preme è la sostanza, quanto alla questione di forma siamo disposti a intenderci. Se però ci fosse divergenza nella sostanza, il rinvio alla Commissione sarebbe inutile, perchè quando ci trovassimo di fronte ad opinione contraria, probabilmente torneremo in Senato a ripetere la questione che ora facciamo. Ad ogni modo se il Senato vuol fare il rinvio per vedere se si riesce ad intenderci noi lo accettiamo di buon grado.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Io volevo fare solamente due avvertenze.

Il Ministero ha il diritto di trattenere qualunque progetto di spesa la quale sia superiore all'entrata; ma quando propone una legge, mi pare che la esecuzione debba essere definitiva e non possa restare eventuale. Altrimenti si potrebbero fare ora delle leggi in attesa di quando cesserà il corso forzoso, di quando si arriverà al pareggio. Tutti desideriamo questi eventi, ma quando vi si giungerà?

Votare una legge allorchè mancano i mezzi per attuarla, equivale a far nulla, perchè tanto è sospendere una legge, quanto è sospendere la sua attuazione.

Io lodo il proponimento posto in campo dalla Commissione, e non rifiutato dal Signor Ministro delle Finanze, di trovarsi a conferenza; perchè credo che la buona volontà di togliere di mezzo quest'inciampo, sarà superata con facilità e con qualche larghezza di frase.

Ma, Signori, se talora fu detto: « sarà con Decreto Reale determinata l'epoca dell'esecuzione di quella legge », si è egli forse imposto un'effetto sospensivo? Niente affatto. È una modalità di tempo, è una necessità cronologica, che certe cose si permettano per arrivare alla definitiva applicazione della legge.

Quando si trattava della legge sulla contabilità, per applicarla bisognò di mano in mano preparare tutte quelle carte, registri ecc. che erano necessari. Quando poi si riformava la tassa di registro, mi ricordo che dovetti intervenire a 68 conferenze colla relativa Commissione e bisognò davvero lasciare una certa

latitudine al potere esecutivo per l'esecuzione della legge. Conveniva che esso facesse istruzioni nuove e nuovi registri. Capisco che l'esecuzione di una legge non può sempre avere un giorno fisso. Ma che si arrivi a dire che sarà messa in vigore la legge, quando le finanze lo permetteranno, in verità mi pare fuori d'ogni misura. E forse sarebbe meglio dire, che se ne parlerà altra volta, quando le finanze saranno in grado di fornire i mezzi di applicarla.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Errante.

Senatore **ERRANTE.** Dopo la dichiarazione fatta dalla Commissione, non avrei altro a dire.

PRESIDENTE. Dunque do la parola al Senatore Guicciardi.

Senatore **GUICCIARDI.** Volevo soltanto far osservare, che i decreti citati dall'onorevole Sella non possono essere adottati ad esempio come precedente, perchè si riferiscono a casi non identici. Coi decreti citati si dà facoltà al Ministero di applicare leggi sancite dal Parlamento, lasciandogli latitudine di tempo per l'applicazione, onde meglio regolarla. Ma la facoltà data sottintende un obbligo morale nel Ministero di applicare la legge nel minor tempo possibile. Nel caso attuale invece il decreto che darebbe facoltà al Governo di promulgare la legge è subordinata ad un fatto che nemmeno dipende dal volere del Ministro, la votazione dei fondi per parte del Parlamento. Quindi la condizione sospensiva che include, potrebbe rimandare a tempo indefinito tale applicazione della legge.

PRESIDENTE. Dunque, se il Ministro consente si farà il rinvio dell'art. 8 alla Commissione.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Dichiaro che anche per parte mia trovo convenientissimo che questo articolo sia rinviato alla Commissione.

Poichè ho la parola, darò una breve risposta all'onorevole Mezzacapo, il quale è ritornato due volte su di una questione pregiudiziale.

Egli ha detto che i Ministri della Guerra e delle Finanze fossero o no d'accordo, gli è un fatto che i fondi una volta ci erano ed ora non ci sono più.

Per quanto è stato ripetuto qui in Senato e nell'altro ramo del Parlamento trattasi qui di una questione assai chiara e molto semplice.

Discutendosi alla Camera sui bisogni militari del paese, si è detto: noi abbiamo bisogno di un bilancio ordinario di 165 milioni, cioè accresciuto di 15 milioni quello che ora è in vigore. Questo aumento di 15 milioni proviene in parte dall'aumento di stipendio portato da questa legge.

Ora, noi abbiamo dichiarato che non potevamo accettare questo accrescimento di spesa di 15 milioni che pure è giudicato indispensabile senza un aumento corrispondente di entrata.

Se si potevano avere questi corrispondenti aumenti nel bilancio dello Stato, bene; in caso diverso io avrei lasciato ad altri reggere il portafoglio della Guerra. Ciò l'ho detto più volte ed ugual cosa ha ripetuto il Ministro delle Finanze. La questione era dunque chiaramente posta. Per raggiungere la necessaria stabilità nel bilancio della Guerra, in 165 milioni, cioè per assicurare una tal somma non per alcuni anni soltanto, è assolutamente indispensabile che le entrate dello Stato siano accresciute di quanto importa l'aumento richiesto, senza di che si correrebbe il rischio di fabbricare sulla rena, ciò che nè io nè voi possiamo ammettere, poichè sarebbe la rovina dell'esercito il dover più tardi ricorrere a nuove riduzioni. Il mio collega Ministro delle Finanze è in ciò pienamente d'accordo con me. E se questi aumenti nell'entrata e nelle spese della Guerra non ci sono entrambi consentiti, tanto io quanto il Ministro delle Finanze non rimarremo a questo posto. Ed in questa questione posso ben affermare essere consenziente l'intero Gabinetto.

Senatore **CASATI.** L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CASATI L.** Ho domandato la parola per fare un'osservazione all'onorevole Ministro della Guerra e per spiegare al medesimo in modo chiaro quale fu il pensiero della Commissione nel non accettare questo articolo da lui presentato d'accordo coll'onorevole Ministro delle Finanze. Questo progetto di legge fu da lui presentato non ora; ma lo fu nel gennaio dello scorso anno e allora ne domandò l'urgenza all'altro ramo del Parlamento. Dopochè questo progetto di legge fu approvato dalla Camera dei Deputati, il Ministro lo portò al Senato e ne domandò qui pure l'urgenza. Era dunque evidente che la legge si riteneva urgente e che si credeva di avere fin dall'anno scorso i mezzi necessari ad applicarla.

Ecco la ragione per cui la Commissione non può accettare un articolo che sia definitivamente sospensivo.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho domandata ancora la parola per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Senatore Casati.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Ministro che se si vuole continuare la discussione era inutile allora chiedere la sospensione e il rinvio di quest'articolo alla Commissione.

MINISTRO DELLA GUERRA. Le cose dette dall'onorevole Senatore Casati hanno un carattere piuttosto di interpellanza o di interrogazione alle quali il Ministro deve rispondere anche perchè queste cose hanno un'importanza grandissima e forse sono ancora più gravi della stessa legge.

Dirò anzitutto che questo progetto di legge fu presentato in seguito ad invito della Camera dei Deputati, fatto con un suo ordine del giorno, e non per iniziativa del Ministero. Aggiungasi che questi aumenti di stipendio furono da quel ramo del Parlamento elevati a misura superiore a quella proposta dal Ministero; da quell'epoca poi anche le condizioni finanziarie del paese sono di gran lunga mutate, e quindi sono mutate anche quelle del Ministero della Guerra.

Il rincaro dei viveri e l'aumentato aggio dell'oro hanno messo il Ministero della Guerra in una posizione grave assai pel suo bilancio, col quale se prima si poteva sperare di far fronte a quest'aumento di spesa (che nel progetto ministeriale si riduceva a due milioni o due milioni e mezzo) mediante un po' di economie, ora sono le cose talmente mutate, che, in luogo di fare delle economie, sarà molto se si potrà far fronte a tutte le spese, che pel solo rincaro del grano, del carbone, del ferro ecc. sono aumentate di più del 15 per cento.

Ora, pare a me che la questione sia stata posta nettamente: noi abbiamo detto: tra questi aumenti di spesa derivanti dalle presenti condizioni economiche del paese e l'aumento per gli assegni, ci occorrono 15 milioni in più di bilancio ordinario, e questi 15 milioni noi li reputiamo indispensabili per mantenere l'esercito su di un piede conveniente. Da una parte proponemmo quindi questa maggiore spesa, e contemporaneamente proponemmo un aumento di entrata, ed è naturale che ora da noi si voglia una

cosa e l'altra ad un tempo, e che l'una non si possa accettare senza l'altra.

Quanto all'urgenza chiesta al Senato, è da notare che questa legge da più di 18 mesi si trova sottoposta alle deliberazioni del Parlamento; è stata già votata dalla Camera dei Deputati, ed ora si sa che presto dovrà finire la sessione, e se non la si discute prontamente, bisognerà rimandarla all'anno venturo, e dovrà allora forse stare altri 18 mesi avanti di venire approvata. Quindi è naturale, che quand'anche si fosse persuasi che questa legge non sarà forse applicata che fra un anno, nell'interesse dell'Amministrazione si sia cercato che venga votata in questa sessione, e dopo che ha già avuto luogo su di essa un'ampia discussione nella Camera dei Deputati. Questa è la ragione per la quale ho domandato l'urgenza.

Quanto poi all'osservazione che mi vien fatta che 18 mesi fa credevamo di avere i fondi ed ora non li abbiamo più, ripeterò quel che già dissi, cioè che le condizioni di 18 mesi fa erano molto, ma molto diverse da quel che siano oggi.

PRESIDENTE. Poichè viene rinviato alla Commissione l'art. 8, ultimo del presente progetto, seguendo l'ordine del giorno viene ora in discussione la legge sull'avanzamento nell'esercito. L'onorevole Ministro accetta la discussione sul progetto della Commissione?

MINISTRO DELLA GUERRA. Con questo progetto di legge per modificazioni a quella sull'avanzamento nell'esercito, il Ministero si era proposto tre scopi diversi. La legge attuale stabilisce che non può diventar caporale il soldato che non abbia un anno di servizio

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Permetta. Parmi che il Senato voglia rimandare a lunedì la discussione di questo progetto di legge.

Io pregherei quindi il Senato a stabilire il suo ordine del giorno. Abbiamo da compiere la discussione delle leggi militari; è stata distribuita la Relazione sulla legge riguardante le Corporazioni Religiose; c'è un'altra Relazione che sarà distribuita questa sera, per la quale il Ministro dell'Interno fa sollecitazioni, e che riguarda il progetto di legge sul personale per la custodia delle carceri. Questo è un progetto che forse non darà luogo a discussione, perchè l'Ufficio Centrale propone di

accettarlo tale quale lo ha approvato la Camera dei Deputati.

Perciò, se il Senato non ha nulla in contrario, crederei di disporre per la tornata di lunedì alle ore 2 l'ordine del giorno nel modo seguente:

Compimento della discussione delle leggi mi-

litari; progetto di legge pel riordinamento del personale addetto alla custodia delle carceri, ed immediatamente dopo quello sulle Corporazioni religiose.

Domani vi sarà Comitato segreto per la discussione del bilancio interno.

La seduta è sciolta (ore 6).